Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 — Roma — Lunedì 18 Giugno — Numero 141

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **195** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 29 della legge 18 giugno 1899, n. 236, che dà facoltà al Nostro Governo di pubblicare in un testo unico tutte le disposizioni di legge che restano in vigore in materia di bonificazione;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, d'accordo con quelli del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il seguente testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

TITOLO I.
Delle bonificazioni in generale e delle disposizioni particolari a quelle di 1ª e 2ª categoria

Capo I.
Delle bonificazioni in generale

Art. 1.
(Articolo 1° legge 25 giugno 1882).

Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

Art. 2.
(Articolo 2 legge 25 giugno 1882).

Le bonificazioni alle quali si applicano le disposizioni della presente legge comprendono i prosciugamenti e le colmate, tanto naturali quanto artificiali.

Art. 3.
(Articolo 4 legge 25 giugno 1882).

Le opere di bonificazione sono di due categorie.

Sono di 1ª categoria:

1° le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;

2° le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Sono di 2ª categoria:

le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

Art. 4.

(Articolo 3 ultima parte 1° capoverso dell'articolo 12 della legge 18 giugno 1899 e secondo comma articolo 5 della legge 25 giugno 1882).

Le opere di bonificazione di 1ª categoria saranno eseguite dallo Stato, o, per concessione, dalle Provincie, dai Comuni, o dai Consorzi dei proprietari interessati; e saranno mantenute dai proprietari.

Le opere di 2ª categoria si eseguiscono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in Consorzio.

Alla classificazione e manutenzione delle strade, di cui al comma *a* dell'articolo 7, sarà provveduto secondo le norme prescritte nel titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Art. 5.

(Articolo 7 legge 25 giugno 1882).

Le opere di bonificazione, tanto di prima quanto di seconda categoria, coll'approvazione del progetto d'esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

CAPO II.

Opere di bonificazione di prima categoria

Art. 6.

(Articolo 9 primo comma legge 18 giugno 1899 ed articolo 6 legge 25 giugno 1882).

Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.

Nelle spese per le bonificazioni le Provincie ed i Comuni sono chiamati a contribuire, tanto se i terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro delle bonificazioni, quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

Nel primo caso sono tenuti a contribuire, come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.

Art. 7.

(1° comma articolo 10 ed articolo 12 della legge 18 giugno 1899)

I lavori non potranno eseguirsi se non in base a progetti esecutivi i quali saranno approvati con decreto Ministeriale, osservate le norme prescritte dalle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e 15 giugno 1893, n. 294, sul Genio civile, dal Regolamento approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 563, e dal Regolamento approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti di opere dello Stato.

I progetti delle opere contemplate nella presente legge debbono inoltre comprendere:

a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade, che saranno riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati;

b) i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purchè siano necessariamente coordinati alle opere di bonificamento:

c) i lavori di arginazione dei corsi d'acqua in pianura e quelli che servono a regolare i torrenti, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo delle contrade da bonificarsi, che ricevono danni dai medesimi corsi d'acqua.

Le spese relative a detti lavori sono state previste e fanno parte nelle somme indicate nelle unite tabelle I e III.

Art. 8.

(Articolo 10 meno il 1° comma della legge 18 giugno 1899).

Con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, verrà stabilito il perimetro dei beni interessati nella bonificazione, ed eventualmente i bacini nei quali potrà essere divisa a sensi dell'articolo 50 e si determineranno le quote di contributo della spesa nella proporzione indicata nel precedente articolo 6. Questo contributo sarà ripartito in rate annuali da versarsi in uno spazio di tempo non minore di cinque nè maggiore di trent'anni, a decorrere dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori, secondo le norme che saranno determinate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il numero delle rate sarà determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.

Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sarà definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.

Per il pagamento del contributo delle Provincie e dei Comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare, posti nel rispettivo territorio, le Amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od altri cespiti diretti, quanto rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonificazione, sarà imposta una tassa speciale secondo i criterî fissati dall'articolo 39 da riscuotersi dallo Stato fino alla estinzione del suo credito, con le forme ed i privilegî dell'imposta fondiaria.

Questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi.

La detta tassa sostituirà dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformità delle disposizioni del cessato Governo napoletano per l'esecuzione delle opere di bonificamento.

Art. 9.

(Articolo 13 legge 18 giugno 1899).

Ove le Provincie, i Comuni od i Consorzi già legalmente costituiti o quelli che si costituiranno fra i proprietari interessati, domandino di eseguire a loro cura opere di bonificazione di prima categoria, sarà in facoltà del Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello del Tesoro, ed udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, di farne la concessione; a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi d'anticiparne tutta la spesa, salvo a riscuotere la quota dello Stato negli esercizi finanziari stabiliti nelle tabelle I e III per l'opera chiesta in concessione.

Lo Stato però corrisponderà l'interesse del 4 per cento sulla somma a suo carico a decorrere dal collaudo generale o parziale e dei lavori e dei pagamenti effettivamente accertati, secondo le norme che verranno determinate nel Regolamento.

Art. 10.

(Articolo 14 legge 18 giugno 1899).

I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termine del precedente articolo 9 dovranno essere approvati dal Ministero, sentiti i Consigli superiori dei Lavori Pubblici e di Sanità ed il Consiglio di Stato, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sarà proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta del 12 per cento per spese di studî e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; non che per lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore.

La quota dello Stato, così stabilita, sarà invariabile, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, e potrà essere vincolata a favore degli Istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per l'esecuzione delle opere.

Art. 11.
(Articolo 2 legge 6 agosto 1893).

Il decreto di concessione stabilirà il tempo nel quale dovranno essere iniziati o compiuti i lavori e determinerà i casi di decadenza della concessione.

Art. 12.
(Articolo 8 legge 6 agosto 1893).

Per l'esecuzione delle opere di prima categoria, dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e già regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionerà anche quale Consorzio speciale di bonifica.

Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, od è diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale d'esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per decreto Reale.

Art. 13.
(Articolo 16 legge 18 giugno 1899).

Una Commissione, presieduta dal Prefetto, e composta di un rappresentante della Provincia, di due delegati dei Comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di Sanità e di due persone scelte dai proprietari interessati, visiterà i lavori in corso, e invierà ogni anno al Ministro dei Lavori Pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.

Il Regolamento determinerà le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione

Con lo stato di previsione il Ministro dei Lavori Pubblici presenterà al Parlamento, ciascun anno, una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.

Art. 14.
(Articolo 23 legge 18 giugno 1899).

Il fitto delle erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, il taglio delle piantagioni, il reddito della pesca, gli estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, le multe ed ogni altro provento eventuale, saranno riscossi a favore dello Stato o degli Enti concessionari finchè non sarà compiuta ciascuna bonificazione, e consegnata al Consorzio di manutenzione.

Dal giorno della consegna i suddetti cespiti saranno devoluti al Consorzio stesso.

Art. 15.
(Articolo 24 legge 18 giugno 1899).

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal Ministro dei Lavori Pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal Primo Presidente della Corte d'appello territoriale.

Il Presidente stesso nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato.

CAPO III.

Opere di bonificazione di seconda categoria

Art. 16.
(Articolo 13 legge 25 giugno 1882).

Chiunque intenda fare gli studî di una bonificazione di seconda categoria deve presentarne la domanda al Prefetto della Provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studî, od il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.

Gli studî debbono essere fatti secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.

Sono applicabili a codesti studî le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 17.
(Articolo 14 legge 25 giugno 1882).

Le bonificazioni di seconda categoria si eseguiscono e si mantengono per mezzo di Consorzi, i quali possono essere volontari od obbligatorî.

Art. 18.
(Articolo 15 legge 25 giugno 1882).

I Consorzi volontari si costituiscono col consentimento di tutti gl'interessati.

Art. 19.
(Articolo 16 legge 25 giugno 1882).

Affinchè i Consorzi volontari possano godere dei benefizi indicati nell'articolo 54 della presente legge, i loro atti costitutivi devono trasmettersi al Prefetto e pubblicarsi per estratto nel Bollettino degli annunzi legali della Prefettura.

Art. 20.
(Articolo 17 legge 25 giugno 1882).

I Consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati Consorzi obbligatorî, quando l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degl'interessati, che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il Consorzio, o da una deliberazione di due terzi degl'interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.

La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall'articolo 24.

Art. 21.
(Articolo 18 legge 25 giugno 1882).

I Consorzi obbligatorî sono costituiti per iniziativa degl'interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo dei Prefetti.

La iniziativa deve essere occasionata dall'interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.

Art. 22.
(Articolo 19 legge 25 giugno 1882).

Quando l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla Deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei Prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi a sensi dell'articolo 7 deve essere resa di pubblica ragione e dato un termine di mesi 2 a presentare, all'ufficio del Comune o dei Comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalità i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.

Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del Comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

Le opposizioni devono essere motivate.

Trascorsi i due mesi, ed entro due mesi, i Consigli dei Comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto Consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.

Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle Provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi, la costituzione del Consorzio obbligatorio non può aver luogo.

Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo può procedere alla costituzione dei Consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 23.
(Articolo 20 legge 25 giugno 1882).

Quando l'iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il Consorzio non può essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.

Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il Ministero, sentito il Consiglio della Provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potrà promuovere, colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il Consorzio.

Art. 24.
(Articolo 21 legge 25 giugno 1882).

La costituzione definitiva dei Consorzi obbligatorî è stabilita per decreto Reale, sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 25.
(Articolo 22 legge 25 giugno 1882).

Le spese che i Consorzi obbligatorî debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate a l'articolo 22, vengono sostenute:

per un decimo dallo Stato;

per un decimo dalla Provincia o Provincie direttamente od indirettamente interessate;

per un decimo dal Comune o Comuni direttamente od indirettamente interessati;

per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.

Le quote spettanti alle Provincie ed ai Comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini, che ricevono beneficio, compresi nel rispettivo territorio.

I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 50, lo Stato, le Provincie ed i Comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'articolo 23, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.

Art. 26.
(Articolo 23 legge 25 giugno 1882).

Alla istituzione e ordinamento dei Consorzi, sì volontari che obbligatorî per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge.

Art. 27.
(Articolo 24 legge 25 giugno 1882).

I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al Consorzio medesimo.

L'acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio e l'indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.

Art. 28.
(Articolo 25 legge 25 giugno 1882).

Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio Statuto, comprometta il fine, pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può, per decreto Reale, sciogliere l'Amministrazione ed assumere di ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione.

Dopo un anno, dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'Amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'Amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.

Art. 29.
(Articolo 26 legge 25 giugno 1882).

La Deputazione del Consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l'ordine in cui i lavori potranno eseguirsi e compiersi.

In questo progetto la bonificazione potrà essere distinta in varie sezioni.

I progetti d'esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi.

Art. 30.
(Articolo 27 legge 25 giugno 1882).

Il progetto di massima, accettato dall'assemblea, o dal Consiglio dei delegati, è trasmesso al Prefetto, insieme ai reclami cui abbia dato luogo la sua pubblicazione. Sentito l'Ufficio del Genio civile, il Prefetto lo rassegna col proprio parere al Ministero, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 31.
(Articolo 28 legge 25 giugno 1882).

I progetti d'esecuzione delle opere nuove sono approvati dal Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla Deputazione amministrativa del Consorzio.

CAPO IV.

Dei lavori di bonificazione e dei diritti dei proprietari dei fondi in corso di bonificazione

Art. 32.
(Articolo 29 legge 25 giugno 1882).

I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

In caso di renitenza, la Deputazione amministrativa del Consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente, provvede d'ufficio al loro eseguimento, rimborsandosi a carico dei proprietari morosi delle spese incontrate colle forme di esazione delle contribuzioni consorziali.

Contro le decisioni della Deputazione amministrativa, rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere al Prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell'Ufficio del Genio civile.

Art. 33.
(Articolo 30 legge 25 giugno 1882).

Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l'esecuzione dei lavori.

Per le occupazioni temporanee, il Consorzio paga una indennità ai proprietari rispettivi: per le permanenti, acquista i terreni occupati, e può valersi, pel pagamento del relativo prezzo, della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 27.

Art. 34.
(Articolo 31 legge 25 giugno 1882).

Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal Consorzio per la durata dei relativi lavori.

I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennità annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il Consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.

I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunziando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.

Art. 35.
(Articolo 32 legge 25 giugno 1882).

Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennità o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti articoli 33 e 34, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il Consorzio potrà prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

Art. 36.
(Articolo 33 legge 25 giugno 1882).

Alle opere di bonificazione contemplate nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 127 della legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici.

CAPO V.

Delle contribuzioni consorziali e degli altri mezzi finanziari dei Consorzi

Art. 37.
(Articolo 34 legge 25 giugno 1882).

Gli interessati, proprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dalla bonificazione medesima.

Art. 38.
(Articolo 36 legge 25 giugno 1882).

Le Provincie ed i Comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscono dai Consorzi volontari ed obbligatori costituiti a senso dell'articolo 23.

Art. 39.
(Articolo 37 legge 25 giugno 1882).

Finchè non sono determinate le tasse, a forma dell'antecedente articolo 37, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.

Tale riparto provvisorio sarà fatto per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta.

A classificazione compiuta seguirà il conguaglio fra i diversi interessati.

Art. 40.
(Articolo 38 legge 25 giugno 1882).

Gli Istituti che esercitano nel Regno il Credito Fondiario hanno facoltà di fare ai Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 19 ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.

Art. 41.
(Articolo 39 legge 25 giugno 1882).

I Consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici Istituti di credito, ed anche con privati.

Questi mutui non possono però essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della Giunta provinciale amministrativa il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 42.
(Articolo 40 legge 25 giugno 1882).

Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni di di cui all'articolo precedente, i Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 19 e gli obbligatori, possono, previa autorizzazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino all'estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.

Art. 43.
(Articolo 41 legge 25 giugno 1882).

Possono emettersi titoli di varie serie, con diversi periodi di ammortizzazione. La durata dell'ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni.

Art. 44.
(Articolo 42 legge 25 giugno 1882).

Più Consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto Reale, sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di Comuni o Provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei Consorzi di bonificazione volontari od obbligatori.

Art. 45.
(Articolo 43 legge 25 giugno 1882).

La tassa che l'Amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati, dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie, a cui è ricorso il Consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione.

Art. 46.
(Articolo 44 legge 25 giugno 1882).

Qualora le Amministrazioni dei Consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del Consorzio.

Art. 47.
(Articolo 45 legge 25 giugno 1882).

Ogni proprietario può estinguere il proprio debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 42, 43 e 44, a rate non mi-

nori del decimo, consegnando al Consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal Consorzio.

Art. 48.

(Articolo 46 legge 25 giugno 1882).

Con apposito Regolamento saranno dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei Consorzi di bonificamento, e quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento dei titoli suddetti.

Le spese di sorveglianza sono a carico dei Consorzi.

Art. 49.

(Articolo 47 legge 25 giugno 1882).

È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai Consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 10 e ai Consorzi obbligatori, mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all'interesse normale stabilito secondo l'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali.

CAPO VI.

Compimento, manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione

Art. 50.

(Articolo 17 legge 18 giugno 1899).

Agli effetti di questa legge, una bonificazione si ritiene compiuta quando nel perimetro di essa sieno state eseguite le opere secondo i progetti approvati, e i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.

Una Commissione nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici, e composta di un ispettore del Genio civile, dell'ingegnere capo del Genio civile della Provincia, in cui si trovano le opere eseguite o la maggior parte di esse, di un delegato del Consiglio provinciale di Sanità e di un funzionario del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, dovrà accertare il compimento della bonificazione, o che sia stata eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione d'altro Ente.

Lo stesso accertamento avrà luogo per ciascuno dei bacini separati ed indipendenti fra loro, nei quali si potrà dividere l'intero perimetro di una bonificazione, a termini dell'articolo 8.

Art. 51.

(Articolo 18 legge 18 giugno 1899).

Quando una bonificazione, o parte di essa, sarà dichiarata compiuta a termini del precedente articolo 50, e consegnata al Consorzio obbligatorio per la manutenzione, questo dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica.

In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Il contributo dei proprietari è considerato come un onere reale gravante sui fondi.

Art. 52.

(Articolo 19 legge 18 giugno 1899).

Quando le opere di una bonificazione o di uno dei bacini in cui si possa dividere, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 51, *sieno prossime* al loro compimento, il Ministero dei Lavori Pubblici promuove, anche coattivamente, ove occorra, la costituzione dei Consorzi fra i proprietari interessati per la manutenzione e conservazione delle opere eseguite.

Se le opere eseguite stanno entro il perimetro di un Consorzio già legalmente costituito, questo funzionerà quale Consorzio di manutenzione.

Quando il Consorzio si costituisca fra i proprietari di uno dei suddetti bacini parziali, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione, continueranno a pagare quella speciale stabilita a' termini del precedente articolo 8 per le opere dell'intera bonificazione.

Nel Regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme speciali per la costituzione, organizzazione e funzione dei Consorzi stessi.

Art. 53.

(4° comma articolo 19 legge 18 giugno 1899 ed articolo 35 legge 25 giugno 1882).

Ai suddetti Consorzi di manutenzione che sono obbligatori, si estendono le disposizioni dell'articolo 28.

Alle relative spese contribuiscono parimenti i proprietari di fondi posti fuori del perimetro della bonificazione indirettamente interessati, mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

CAPO VII.

Disposizioni generali

Art. 54.

(Articolo 54 legge 25 giugno 1882).

I Consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacità di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti o delle loro Deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi Statuti.

Art. 55.

(Articolo 55 legge 25 giugno 1882).

La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 37, 39, 42, 43, 44, 45, 52 e 53 (1) della presente legge al pari di quella delle multe, viene fatta dall'Amministrazione dei Consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'articolo 46 dalla Giunta provinciale amministrativa colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Art. 56.

(Articolo 56 legge 25 giugno 1882).

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi di bonificamento sono registrati col diritto fisso di una lira.

Sono soggetti parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.

Art. 57.

(Articolo 57 legge 25 giugno 1882).

L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dall'imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.

Art. 58.

(Articolo 27 della legge 18 giugno 1899).

L'aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione, non accresce i diritti at-

(1) Articoli 34, 35, 37, 40, 41, 42 e 43 della legge 25 giugno 1882 e 19 del testo 18 giugno 1899 che ha sostituito gli articoli 50 e 51 della legge 25 giugno 1882, citati nel presente articolo della stessa legge 25 giugno 1882.

tuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificamento della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

L'ammontare annuale dei diritti di decima od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

Art. 59.

(Articolo 53 legge 25 giugno 1882).

Qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di seconda categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.

Art. 60.

(Articolo 59 legge 25 giugno 1882).

Per i Consorzi che si estendono a più Provincie sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare.

Art. 61.

(Articolo 25 legge 18 giugno 1899).

Col Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge, le disposizioni del titolo III, capo VII, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, saranno applicate alle opere di bonificazione di prima e seconda categoria eseguite o da eseguirsi, con le modificazioni rese necessarie dalla natura delle opere stesse.

Alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della predetta legge 20 marzo 1865.

Art. 62.

(Articolo 26 legge 18 giugno 1899).

L'appalto delle opere contemplate nella presente legge potrà esser fatto a licitazione privata.

TITOLO II.

Classificazione delle opere di bonificazione e gestione dei fondi per la loro esecuzione

Capo I.

Classificazione delle opere di bonificazione

Art. 63.

(Articolo 1° legge 18 giugno 1899).

Agli elenchi delle opere di bonificazione già classificate in prima categoria con i decreti Reali 2 luglio 1885, n. 3261 (serie 3ª), 11 ottobre 1885, n. 3455 (serie 3ª), e 11 gennaio 1887, n. 4334 (serie 3ª), sono aggiunte le seguenti:

1. Agro bresciano fra il Mella ed il Chiese, in provincia di Brescia;
2. Territorio del Consorzio Gorzon Inferiore, in provincia di Padova;
3. Territorio del Consorzio di Brancaglia, in provincia di Padova;
4. Pianura di Piscinara, in provincia di Roma;
5. Piana di Catania, in provincia di Catania;
6. Valle dell'Idro, in provincia di Lecce;
7. Val di Chiana, nelle provincie di Arezzo e Siena, per quanto riguarda la sola sistemazione ed il prolungamento degli alvei e degli argini del canale maestro e dei due allaccianti, rimanendo fra le opere idrauliche di seconda categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature ora esistenti di tali corsi d'acqua;
8. Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, nelle provincie di Rovigo, Verona e Mantova, pei necessari lavori di completamento;
9. Paludi Pontine, in provincia di Roma, per quanto riguarda il compimento della bonifica, fermo restando il *motu-proprio* 31 marzo 1862 del cessato Governo pontificio, circa il riparto della spesa di manutenzione delle opere esistenti;
10. Bonificazioni in corso nelle Provincie meridionali, regolate finora dalla legge napoletana 11 maggio 1855, per i necessari lavori di completamento;
11. Bonificazione del lago di Bientina, nelle provincie di Pisa e Lucca, per la parte concernente la sistemazione delle acque torbe influenti nel lago, di cui all'articolo 4 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853;
12. Agro Brindisino, in provincia di Lecce.

Art. 64.

(Articolo 2 legge 18 giugno 1899).

Il Governo del Re, non più tardi del 18 giugno 1901, procederà alla classificazione delle opere di bonificazione contenute nell'allegato *A*, e farà eseguire gli studî occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di prima categoria, per la esecuzione delle quali sarà impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sarà provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi.

Capo II.

Gestione dei fondi per l'esecuzione delle opere

Art. 65.

(Articolo 4 legge 18 giugno 1899).

Tenuti presenti gl'impegni assunti in virtù di leggi precedenti, e quelli che derivano dall'esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge, l'ammontare della spesa a carico dello Stato, ed il numero degli esercizi, nei quali viene ripartita, rimangono stabiliti siccome risulta dalle allegate tabelle I, II, III e IV.

A tal uopo è autorizzato in aggiunta al fondo di lire 5,751,100, inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1899-900, il maggiore assegnamento di lire 2,411,400 per gli esercizi 1900-901, 1901-902 e 1902-903; e di lire 4,991,757.14 per gli esercizi successivi fino al 1923-1924. Per ciascuna opera sarà iscritto in bilancio un capitolo speciale. Nello stato di previsione dell'entrata saranno stanziate di anno in anno le rate che dovranno versare le Provincie, i Comuni ed i privati in base ai decreti di ripartizione emessi a norma dell'articolo 6?.

Art. 66.

(Articolo 11 legge 19 giugno 1899).

Le somme a disposizione dell'Amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 67, costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:

a) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;

b) di far fronte alle spese di mantenzione, fino a quando siano compiute e consegnate ai Consorzi;

c) di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui all'articolo 7, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vada e Colle Mezzano, e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto, ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni;

d) di corrispondere ai Consorzi l'interesse stabilito dall'articolo 9;

e) di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l'articolo 25.

Art. 67.
(Articolo 5 legge 18 giugno 1899).

La Cassa depositi e prestiti aprirà un conto corrente fruttifero, al quale il Tesoro farà annualmente dei versamenti corrispondenti:

a) alle somme costituenti i residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900;

b) alle somme annualmente stanziate nel bilancio dei Lavori Pubblici per opere di bonificamento a decorrere dall'esercizio 1900-901.

Le somme corrispondenti a quelle di cui alla lettera *a* saranno versate in sei eguali rate annuali entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901; quelle corrispondenti alla lettera *b* in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio. Se durante un esercizio finanziario occorreranno pagamenti sul fondo di cui alla lettera *a*) in misura superiore all'ammontare della rata annuale, il Ministro dei Lavori Pubblici prenderà, col Ministro del Tesoro, i concerti opportuni per provvedere al necessario maggior versamento.

Gli interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66.

Art. 68.
(Articolo 6 legge 18 giugno 1899).

Agli effetti del precedente articolo 67 verranno fatti annualmente sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e su quello dell'entrata, a cominciare dall'esercizio 1900-1901, i seguenti stanziamenti:

I. — Partite di giro.

Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita dalla quota fissata sui residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900, ed alle somme stabilite per le opere stesse dalla presente legge.

Nell'entrata, una somma eguale a quella inscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonificamento.

II. — Entrate e spese effettive.

Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonificamento in relazione al disposto della presente legge.

Nell'entrata, i contributi versati degli Enti predetti e gli interessi, liquidati sul conto corrente di cui all'articolo 67.

Art. 69.
(Articolo 7 legge 18 giugno 1899).

Coi fondi inscritti nella categoria *Spese effettive*, secondo l'articolo precedente, il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà, giusta le norme prescritte dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, al pagamento delle somme annualmente occorrenti per l'esecuzione delle bonificazioni contemplate nella presente legge.

Tutte le somme residuali, insieme agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 67, saranno portate in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 che sarà inscritto in apposito capitolo tra le spese straordinarie di bonificazione, e dal quale, mediante decreti Ministeriali, verranno prelevate le quote che occorrerà portare in aumento ai varî capitoli delle opere predette, e le altre somme necessarie.

Art. 70.
(Articolo 8 legge 18 giugno 1899).

Il Ministero dei Lavori Pubblici terrà un conto distinto per ciascuna opera di bonificamento, e le somme a ciascuna assegnate non potranno essere impiegate per altre, salvo le eventuali economie accertate ad opera definitivamente compiuta e collaudata, che andranno a beneficio del fondo di riserva di cui all'articolo 66.

Se poi risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirsi a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25.

Art. 71.
(Articolo 15 legge 18 giugno 1899).

Le Casse di risparmio e gl'Istituti che esercitano il credito fondiario, esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi degli interessati per l'esecuzione delle opere di bonificazione, nei limiti che saranno stabiliti mediante modificazioni ai rispettivi Statuti e Regolamenti, approvate con le norme prescritte nelle leggi 15 luglio 1888, n. 5516, e 22 febbraio 1885, n. 2922.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al riguardo tanto dalle Casse di risparmio e dagli Istituti che esercitano il credito fondiario, quanto da qualsiasi Ente o privato, varranno a favore dei mutuanti tutte le disposizione dell'articolo 8.

Per ogni singola operazione sarà provveduto con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quelli dei Lavori Pubblici e del Tesoro.

TITOLO III.

Disposizioni speciali riguardanti alcune bonificazioni e disposizioni transitorie

Capo I.

Disposizioni speciali del Governo Italiano

Agro Romano

Art. 72.
(Articolo 1 legge 11 dicembre 1878).

Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell'interesse della Nazione, sarà intrapresa la bonificazione dell'Agro romano, che è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 73.
(Articolo 2 legge 11 dicembre 1878).

La bonificazione dovrà comprendere:

a) il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassifondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavori d'indole straordinaria;

b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante regolare e completo incanalamento di tutte le acque, compreso quelle del sottosuolo nel resto del territorio;

c) il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro.

Art. 74.
(Articolo 3 legge 11 dicembre 1878).

Il Ministro dei Lavori Pubblici farà compilare, a spese dello Stato, oltre il piano tecnico regolatore delle opere di bonificamento indicate alla lettera *a* dell'articolo 73, il piano di massima per tutte le opere di cui alle lettere *b* e *c* dello stesso articolo.

Art. 75.
(Articolo 4 legge 11 dicembre 1878).

Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, Consorzi obbligatorî fra i proprietari dell'Agro romano, all'oggetto:

a) di fare e mantenere in ciascun Consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;

b) di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun Consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque sta-

gnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.

Art. 76.

(Articolo 5 legge 11 dicembre 1878).

Il numero di questi Consorzi ed i confini dei rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati nel piano di massima per tutti gli effetti di questa legge

Art. 77.

(Articolo 6 legge 11 dicembre 1878).

Con R. decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà costituita una Commissione idraulico-economica, cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo.

La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della Provincia e di un delegato del Comune di Roma.

La Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 78.

(Articolo 7 legge 11 dicembre 1878).

Il bonificamento di tutti i luoghi, descritti nelle lettere *a* e *c* dell'articolo 73, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione.

Art. 79.

(Articolo 9 legge 11 dicembre 1878).

I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 73, saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in Consorzi obbligatorî, istituiti principalmente nello scopo della salubrità sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

È data facoltà ad ogni proprietario di eseguire, entro il proprio tenimento,nel termine che verrà prescritto dal Regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel Consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.

Art. 80.

(Articolo 10 legge 11 dicembre 1878).

Ciascun Consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, delibererà il proprio bilancio, ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

Art. 81.

(Articolo 11 legge 11 dicembre 1878).

Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei Consorzi, il Prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni Consorzio.

La riunione non sarà legale, se gli intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del Consorzio.

Art. 82.

(Articolo 12 legge 11 dicembre 1878).

Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggiore possidenza territoriale di ciascun Consorzio, alla terza convocazione il Prefetto dichiarerà il Consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati.

Art. 83.

(Articolo 13 legge 11 dicembre 1878).

Ogni Consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio di amministrazione e la sua presidenza, e procedere alla formazione di uno speciale Statuto e Regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quello che è disposto nel titolo III della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Lo Statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.

Art. 84.

(Articolo 14 legge 11 dicembre 1878).

Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il Prefetto costituirà d'ufficio il Consorzio, e, d'accordo colla Commissione idraulico-economica, nominerà d'ufficio uno o più delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il Regolamento e Statuto, per la sua costituzione o per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale, sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.

Art. 85.

(Articolo 15 legge 11 dicembre 1878).

Quando i Consorzi ed i proprietari, di cui all'articolo 79, non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio.

Art. 86.

(Articolo 2 legge 9 luglio 1883).

La spesa per la bonificazione dell'Agro romano, sarà sostenuta per il 70 per cento dallo Stato, per il 15 per cento dalla Provincia di Roma e per il 15 per cento dai Comuni interessati.

Art. 87.

(Articolo 3 legge 9 luglio 1883).

La manutenzione delle opere che saranno eseguite dallo Stato nei comprensori di Ostia, Maccarese, Isola Sacra, continuerà a suo carico, salvo il contributo della Provincia e dei Comuni, come all'articolo precedente

La manutenzione delle opere che saranno eseguite dallo Stato nei comprensori di Stracciacappe, Baccano, Pantano, Lago dei Tartari e Valle dell'Almone, sarà eseguita a carico dei proprietari dei terreni riuniti in Consorzio obbligatorio, colle norme stabilite dalla legge medesima.

Art. 88.

(Articolo 18 legge 11 dicembre 1878).

La Direzione generale del Fondo per il Culto, per causa di bonificamento, potrà essere autorizzata a dare in enfiteusi od anche alienare colla dispensa dai pubblici incanti i beni degli Enti soppressi che si trovano nell'Agro romano, dei quali le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 per frazioni non maggiori di ettari 400.

Tale autorizzazione sarà accordata volta per volta dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio di Stato, e di concerto col Ministro competente per l'Agricoltura, e col Ministro dei Lavori Pubblici al quale spetterà la vigilanza e l'azione giuridica delle opere di bonificamento.

Capo II.

Disposizioni speciali dei cessati Governi

Art. 89.

Rimangono in vigore le seguenti disposizioni speciali dei cessati Governi:

A. *Lago e Padule di Bientina.*

N. 1.

(Articolo 1 decreto Granducale 18 marzo 1853).

La essiccazione del Lago o Padule di Bientina, o di Sesto è dichiarata, a tutti gli effetti di ragione, opera interessante la utilità pubblica.

N. 2

(Articolo 2 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Il Governo assume la esecuzione di tutti i lavori occorrenti a conseguire il detto prosciugamento sulle norme indicate nell'articolo 1 del precedente decreto Granducale dei 10 aprile 1852 ed anticipa tutte le spese.

N. 3.

(Articolo 3 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Operata la essiccazione del Lago, sarà per cura del Governo approfondato il Rogio, l'Ozzeri, l'Ozzeretto, il Canale della Formica, della Fossa Navareccia d'Altopascio, e quello del Bocchino. Sarà del pari escavato un nuovo canale maestro tra lo sbocco attuale del Rogio e l'origine del canale del Bocchino dove confluiranno due canali di scolo, cioè uno in prolungamento della citata fossa Navareccia, l'altro proveniente dal Chiaretto di Staffoli.

N. 4.

(Articolo 4 decreto Granducale 18 marzo 1853).

È riservato a dopo ottenuto il prosciugamento del Lago di determinare i provvedimenti necessari alla sistemazione delle acque torbe ora influenti nel Lago con portarne la spesa a carico di chi di ragione.

N. 5.

(Articolo 8 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Attivato appena il canale essiccatore, resta impedita la naviga-

sione tanto nel Lago, che nel Canale Imperiale; — cessano tutti i diritti che aveva, o pretendeva di avere la Comunità di Bientina nel Chiaro, e sono revocate le facoltà che tanto nel Chiaro, che nelle terre palustri si esercitavano dai possidenti, contadini e braccianti poveri di quel Comune.

N. 6.

(Articolo 10 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Anche durante i lavori resta inibita la pesca non solo nel nuovo canale essiccatore, e altri canali che saranno aperti, quanto ancora per ogni dove potesse il suo esercizio riuscire pregiudicevole alle opere di proseguimento del Lago, e di bonificazione degli adiacenti terreni. Ci riserviamo per altro anche dopo attivato il nuovo emissario di permettere l'esercizio della pesca a chi ora ne gode dentro quei perimetri dove sia conciliabile col piano dei lavori, e fino a che i resultati dei medesimi lo permetteranno.

N. 7.

(Articolo 11 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Il Governo riterrà nel libero, assoluto, ed esclusivo possesso tutta la estensione ora coperta dalle acque del Chiaro del Lago di Bientina, o di Sesto, e più la Fossa denominata « Canale del Bocchino », che in prosecuzione del Canale Imperiale si diparte dal a Tura, e giunge fino al Lago.

N. 8.

(Articolo 12 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Dal giorno della introduzione delle acque nel Canale essiccatore sarà dal Governo corrisposta alla Comunità di Bientina l'annua rendita di scudi duemila in compenso dei proventi che ricava dalla pesca nel Lago e pagliereti, delle facoltà di tagliare erbe, falasco, ecc., che i Regolamenti in vigore accordavano ai possidenti e contadini di quel Comune, dei sacrifizi imposti allo stesso Comune con le disposizioni di cui ai nn. 7 e 15 (1), non che della cessione pei terreni palustri di che nel seguente articolo.

N. 9.

(Articolo 13 decreto Granducale 18 marzo 1853).

I 1529 quadrati agrari 38/100 di terreno palustre, che all'estimo figurano in conto della Comunità di Bientina, o quanti sieno, ritenuti dal Comune quadrati agrari 264, dovranno nel rimanente al netto delle fosse di scolo e delle strade da aprire dividersi a cura della stessa Comunità in tante preselle fra i Bientinesi si quali in ordine ai Regolamenti veglianti è oggi permesso di pescare, far canne, salicchio, ecc., nel Lago e Padule, compresi i rivenditori di pesce denominati Battelli.

N. 10.

(Articolo 14 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Lo stesso Municipio è incaricato della distribuzione sulle norme da tracciare in uno speciale Regolamento da sottoporsi a cura di quel Consiglio comunale alla Sovrana approvazione e dove sarà richiesta nei concorrenti la qualità di povero, di originario nel Comune o ivi domiciliato almeno da tre anni al 10 aprile 1852, e di godere ed esercitare materialmente la facoltà di pescare, o il traffico di rivendita di pesce almeno da tre anni a quell'epoca

N. 11.

(Articolo 15 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Saranno condizioni della concessione:

a) godimento in piena ed assoluta proprietà nel concessionario della Presella che gli verrà aggiudicata;

b) solo aggravio della fondiaria da repartire sull'attuale rendita imponibile, non che della relativa tassa di bonificamento;

c) esenzione per questa prima volta di ogni spesa di contratto e voltura da sopportarsi dalla Comunità di Bientina, compresa la tassa di Registro fissata in una lira per ogni istrumento, quantunque contenente più concessioni.

N. 12.

(Articolo 16 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Per dieci anni continui dopo la concessione di che negli articoli precedenti, non sarà lecito ai concessionari d'alienare, per qualsivoglia atto, fra i vivi, la Presella respettivamente assegnata, e l'alienazione che ne facessero dovrà ritenersi per nulla e come non avvenuta a tutti gli effetti.

(1) Articoli 11 e 19 del decreto Granducale.

N. 13.

(Articolo 17 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Sarà del pari vietata sulla Presella medesima ogni esecuzione immobiliare, per debiti anteriori alla concessione, e per dieci anni successivi anche per debiti che si contraessero dopo, eccetto che per il pagamento delle contribuzioni e della relativa tassa di buonificamento.

N. 14.

(Articolo 18 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Il Chiaretto di Staffoli verrà occupato con le regole proprie dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, e salva la indennità competente a chi di ragione.

N. 15.

(Articolo 19 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Sarà del pari e con le medesime regole espropriato il diritto di pesca nel Canale Imperiale dalle cateratte della Tura fino all'Arno, dovendo la indennità relativa corrispondersi al Comune di Bientina, al quale sarà per altro pagato il prezzo che nella vendita di quel diritto si conseguì dal Governo.

N. 16.

(Articolo 20 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Qualunque possano essere i rischi ed i risulti dell'impresa, il Governo l'assume a tutto suo carico dietro una corresponsione annua per cinquant'anni di lire 265,154, delle quali lire 85,154 graveranno lo stesso Governo pei terreni da conquistare sul Chiaro del Lago di Bientina o Sesto, e sul Chiaretto di Staffoli, e lire 180,000 saranno corrisposte dai possessori particolari dei terreni bonificati.

N. 17.

(Articolo 21 decreto Granducale 18 marzo 1853).

La tassa di lire 180,000 gravante i particolari comincerà a decorrere dopo un anno dal giorno della introduzione delle acque del Lago nel nuovo canale essiccatore; sarà pagata in rate bimestrali scadute, meno che nel primo anno in cui potrà pagarsi tutta la tassa al termine dell'annata; e sarà esigibile col privilegio del Braccio Regio, e con tutti gli altri privilegi, modi e penalità a carico dei morosi che si osservano nella esazione della tassa prediale.

N. 18.

(Articolo 25 del decreto Granducale 18 marzo 1853).

Tutti i proprietari compresi nelle mappe e tavole indicative rese obbligatorie, contribuiranno al pagamento della tassa annua di lire 180,000, di che al n. 16 in proporzione dell'utilità che andranno rispettivamente a risentire per causa dei lavori. Al quale effetto verrà creata per rappresentarli una Deputazione con le norme e facoltà di che nel Regolamento di questo stesso giorno.

N. 19.

(Articolo 26 del decreto Granducale 18 marzo 1853).

I terreni da conquistare sul Chiaro del Lago di Bientina, o di Sesto, o sul Chiaretto di Staffoli, non entreranno nel contributo di detta tassa di lire 180,000, nè d'altra spesa a quello relativa, come per questi non prenderà parte il Governo alla Deputazione.

N. 20.

(Articolo 27 del decreto Granducale 18 marzo 1853).

A cura di questa Deputazione saranno i mantenimenti e restauri d'ogni genere del canale principale essiccatore con la Botte sotto Arno, e dei canali maestri di che nell'articolo 91 con i loro accessori dopo regolare consegna da farsene dal Governo a lavori finiti.

La Prefettura di Pisa avrà l'incarico di sorvegliare all'esatta esecuzione di questo obbligo, e ne approverà in prevenzione la spesa relativa.

Di questa spesa sarà tenuta dalla Deputazione partita separata nei suoi bilanci ed il Governo, o suoi aventi causa nei terreni da conquistarsi sul Chiaro di Bientina e Staffoli, vi dovrà annualmente concorrere nella proporzione medesima fissata nel precedente N. 16 pel reparto della spesa di primitiva costruzione dei lavori.

N. 21.

(Articolo 28 del decreto Granducale 18 marzo 1853).

Decorsi i cinquant'anni, e così saldato il debito dai possessori particolari contratto a favore del Governo per le spese di prima costruzione dei lavori di essiccazione del Lago, si scioglierà la Deputazione di che al N. 18, e se ne formerà una nuova alla quale prenderà parte il Governo, o suoi aventi causa nei terreni

conquistati sul Chiaro del Lago di Bientina e Staffoli per l'effetto di provvedere ai termini di ragione al mantenimento dei corsi d'acqua stabiliti nell'interesse di quelle località.

N. 22.

(Articolo 29 del decreto Granducale 18 marzo 1853).

I terreni da conquistarsi sul Chiaro del Lago saranno al momento dell'acquisto descritti agli estimi con la stessa cifra imponibile che in ragione di superficie si troverà attribuita ai terreni più prossimi a semplice pastura.

Su i rimanenti terreni soggetti alla tassa di buonificamento non potrà per tutta la sua durata alterarsi la cifra imponibile che hanno presentemente, nonostante il maggior valore che vanno a ricevere dai lavori di prosciugamento.

Dopo i cinquant'anni tanto i terreni da conquistarsi sul Chiaro, che gli altri imposti della tassa soggiaceranno alle regole comuni.

N. 23.

(Articolo 30 decreto Granducale 18 marzo 1853).

Non saranno ammesse opposizioni all'occupazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori previa la constatazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, e salvo il diritto alla indennità ai termini di ragione.

B. *Bonificazioni dipendenti dagli antichi Editti del Governo napoletano.*

N. 24.

(Articolo 19 decreto Reale 11 maggio 1855).

I demani comunali compresi nelle terre bonificabili, compiute le opere di bonificazione, verranno destinati secondo i dettami delle circostanze locali, o alla dotazione di colonie agricole, o alla quotizzazione fra le popolazioni pei rispettivi Comuni.

C. *Paludi Pontine.*

N. 25.

(Articolo 2 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).

Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nelle Paludi Pontine, contribuiranno:

il Consorzio degli enfiteuti pontini e dei possidenli dei terreni compresi nei limiti designati dalla Pianta Salvati del 1783;

il Governo;

le provincie di Velletri e Frosinone (*ora parti della provincia di Roma*).

N. 26.

(Articolo 3 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).

La concorrenza rispettiva del Consorzio dei particolari, dell'Erario e delle Provincie per le spese annuali occorrenti, resta determinata nel seguente rapporto costante:

il *Consorzio* contribuirà per *sessanta* centesimi all'ammontare complessivo del Preventivo Pontino, detratti gli introiti;

l'*Erario* contribuirà per *venticinque* centesimi come sopra;

le *Provincie* pei rimanenti *quindici* centesimi come sopra.

N. 27.

(Articolo 4 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).

L'importo annuo della quota dovuta dal Consorzio verrà percetto con una tassa imponibile in ragione di estimo su tutti i terreni designati come contribuenti nella citata Pianta Salvati a norma dei campioni seguenti:

enfiteuti Pontini $^{4}/_{7}$ del totale dell'imposizione;

contribuenti di primo grado $^{2}/_{7}$ come sopra;

contribuenti di secondo grado $^{1}/_{7}$.

N. 28.

(Articolo 5 notificazione Pontificia 31 marzo 1862).

L'imposta provinciale sarà ratizzata sulle due provincie di Velletri e Frosinone (*ora parti della provincia di Roma*) nella proporzione di 12 a 3, cioè di 12 a Velletri e 3 a Frosinone.

L'ammontare della suddetta imposta dovuta dalle Provincie sarà annualmente prelevato dai preventivi provinciali, ed i Consigli delle Provincie ne otterranno il reintegro facendo un riparto sul censimento a' termini di legge.

CAPO III.

Disposizioni transitorie

Art. 90.

(Articolo 9 della legge 18 giugno 1899 meno il comma 1°).

Le spese per la bonificazione del Lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che è di proprietà demaniale, e quelle per la bonificazione di Burana, che riguardano le opere da farsi dal Governo, giusta la convenzione approvata dalla legge 30 dicembre 1892, n. 736, continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato.

Quanto alla Val di Chiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le Provincie, i Comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa.

Per le opere che ancora occorrono al bonificamento del bacino del Sele, il Governo terrà conto della quota di concorso che potrà risultare dovuta dalla tenuta di Persano, e la metterà a discarico proporzionale del contributo delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonificazione.

Nulla è innovato alla legge del 2 agosto 1897, n. 382, relativa alle spese di correzione dei corsi d'acqua, e di bonificazione nell'isola di Sardegna.

Art. 91.

(Articolo 22 legge 18 giugno 1899).

La spesa che rimane a farsi per compiere i lavori di prosciugamento del Lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzati dall'articolo 3 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853, continuerà a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente, per effetto dell'articolo 20 dello stesso decreto, dai proprietari dei terreni bonificati.

Art. 92.

(Articolo 21 legge 18 giugno 1899).

Compiute le bonificazioni, che nelle provincie meridionali sono regolate dalle disposizioni del cessato Governo napoletano, si provvederà a norma del precedente articolo 51 alla liquidazione definitiva delle quote di contributo dei proprietari interessati, per quanto riguarda la spesa autorizzata dalla presente legge.

Per le spese fatte anteriormente, cesseranno di aver vigore le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 11 maggio 1855 sulle bonifiche napoletane.

Art. 93.

(Articolo 20 legge 18 giugno 1899).

Le bonificazioni già concesse ai Consorzi in base alle leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, continueranno ad essere regolate dalle leggi stesse e dai rispettivi atti di concessione.

Art. 94.

(Articolo 16 legge 4 luglio 1886).

Il Governo del Re potrà anticipare la quota di spesa spettante ai Consorzi padani nella costruzione del canale da Fossa Polesella a Cà Cappello, convenendo coi medesimi per la rifusione in annualità non superiori al decimo od all'ottavo della tassa principale e fermo il concorso prescritto dalla legge 23 luglio 1881, n. 333.

Art. 95.

(Articolo 28 legge 18 giugno 1899).

Sono abrogate tutte le disposizioni dei cessati Governi sulle bonificazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge.

Sono abrogati altresì l'articolo 8 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642; gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60 e 62 della legge 25 giugno 1882, n. 869; e, salvo l'eccezione fatta nel precedente articolo 93, le leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893 n. 463, in quanto siano contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1900.

UMBERTO.

LACAVA.
BOSELLI.
SALANDRA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONASI.

TABELLA I. — Bonificazioni in corso

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Stanziamenti			
			1900-901	1901-902	1902-903	1903-904
1	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova.	220.000	80,000	80,000	60,000
2	Lago di Bientina	Pisa e Lucca	200,000	40,000	40,000	40,000
3	Maremme Toscane	Grosseto e Pisa	residui	300,000	200,000	300,000
4	Palude dell'Alberese	Grosseto	id.	residui	70,000	»
5	Agro Romano	Roma	300,000	200,000	200,000	500,000
6	Bacino inferiore del Volturno	Caserta e Napoli	760,000	660,000	660,000	760,000
7	Torrenti di Somma e Vesuvio	Napoli	130,000	130,000	130,000	130,000
8	Torrenti di Nola	Caserta e Avellino	280,000	280,000	180,000	250,000
9	Piana di Fondi e Monte San Biagio	Caserta	150,000	150,000	120,000	120,000
10	Lago Salpi	Foggia	460,000	460,000	460,000	460,000
11	Bacino Nocerino	Salerno e Avellino	270,000	270,000	170,000	230,000
12	Agro Sarnese	Napoli e Salerno	200,000	200,000	200,000	100,000
13	Bacino del Sele	Salerno	100,000	100,000	100,000	100,000
14	Vallo di Diano	Salerno	120,000	120,000	170,000	170,000
15	Agro Brindisino	Lecce	250,000	310,000	»	»
16	Valli Cervaro e Candelaro	Foggia	residui	residui	residui	400,000
17	Macchia della Tavola	Cosenza	id.	100,000	100,000	100,000
18	Val di Chiana	Arezzo e Siena	400,000	400,000	400,000	600,000
19	Paludi Pontine	Roma	»	»	»	»
	Totale		3,840,000	3,800,000	3,280,000	4,320,000

da compiersi a cura dello Stato.

da farsi negli esercizi finanziari.

1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14
100,000	100,000	100,000	100,000	40,000	40,000	40,000	»	»	»
500,000	600,000	400,000	300,000	360,000	460,000	460,000	30,000	30,000	30,000
300,000	300,000	400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	300,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
500,000	500,000	500,000	500,000	600,000	450,000	450,000	400,000	100,000	100,000
810,000	810,000	910,000	910,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	200,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
300,000	300,000	250,000	250,000	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
350,000	350,000	75,000	130,000	175,000	175,000	100,000	75,000	175,000	75,000
270,000	270,000	180,000	180,000	»	»	»	»	»	»
100,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	»	»	»	»
170,000	170,000	200,000	200,000	250,000	250,000	100,000	80,000	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
430,000	430,000	430,000	450,000	400,000	400,000	150,000	250,000	250,000	250,000
50,000	50,000	»	»	»	»	»	»	»	»
600,000	650,000	600,000	450,000	450,000	450,000	»	»	»	»
»	»	400,000	400,000	200,000	400,000	200,000	400,000	150,000	100,000
4,580,000	4,630,000	4,545,000	4,320,000	3,185,000	3,335,000	2,100,000	1,835,000	1,255,000	1,055,000

Segue: Bonificazioni in corso

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Stanziamenti				
			1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19
1	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova.	»	»	»	»	»
2	Lago di Bientina	Pisa e Lucca	30,000	30,000	100,000	800,000	800,000
3	Maremme Toscane	Grosseto Pisa	»	»	»	»	»
4	Palude dell'Alberese	Grosseto	»	»	»	»	»
5	Agro Romano	Roma	»	»	»	»	»
6	Bacino inferiore del Volturno.	Caserta e Napoli	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
7	Torrenti di Somma e Vesuvio.	Napoli	»	»	»	»	»
8	Torrenti di Nola	Caserta e Avellino	»	»	»	»	»
9	Piana di Fondi e Monte San Biagio.	Caserta	»	»	»	»	»
10	Lago Salpi	Foggia	175,000	100,000	275,000	175,000	75,000
11	Bacino Nocerino	Salerno e Avellino	»	»	»	»	»
12	Agro Sarnese	Napoli e Salerno	»	»	»	»	»
13	Bacino del Sele	Salerno	»	»	»	»	»
14	Vallo di Diano	Salerno	»	»	»	»	»
15	Agro Brindisino	Lecce	»	»	»	»	»
16	Valli Cervaro e Candelaro.	Foggia	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000
17	Macchia della Tavola	Cosenza	»	»	»	»	»
18	Val di Chiana	Arezzo e Siena	»	»	»	»	»
19	Paludi Pontine	Roma	150,000	100,000	»	»	»
	Totale		805,000	580,000	725,000	1,325,000	1,225,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro
BOSELLI.

da compiersi a cura dello Stato.

da farsi negli esercizi precedenti					Importo della Bonifica	Ammontare delle quote spettanti			
1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24		allo Stato	alle Provincie	ai Comuni	ai privati
»	»	»	»	»	960,000	960,000	»	»	»
700,000	1,000,000	1,000,000	1,800,000	1,800,000	11,550,000	7,550,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
»	»	»	»	»	4,200,000	4,200,000	»	»	»
»	»	»	»	»	70,000	42,000	7,000	7,000	14,000
»	»	»	»	»	5,300,000	3,180,000	530,000	530,000	1,060,000
200,000	250,000	250,000	300,000	400,000	10,080,000	6,048,000	1,008,000	1,008,000	2,016,000
»	»	»	»	»	520,000	312,000	52,000	52,000	104,000
»	»	»	»	»	2,090,000	1,254,000	209,000	209,000	418,000
»	»	»	»	»	540,000	324,000	54,000	54,000	108,000
175,000	100,000	75,000	180,000	180,000	5,030,000	5,030,000	»	»	»
»	»	»	»	»	1,840,000	1,104,000	184,000	184,000	368,000
»	»	»	»	»	800,000	480,000	80,000	80,000	160,000
»	»	»	»	»	1,020,000	612,000	102,000	102,000	204,000
»	»	»	»	»	2,000,000	1,200,000	200,000	200,000	400,000
»	»	»	»	»	560,000	336,000	56,000	56,000	112,000
150,000	250,000	250,000	400,000	400,000	6,140,000	3,684,000	614,000	614,000	1,228,000
»	»	»	»	»	400,000	240,000	40,000	40,000	80,000
»	800,000	900,000	600,000	600,000	7,900,000	4,740,000	790,000	790,000	1,580,000
»	»	»	»	»	2,500,000	1,500,000	250,000	250,000	500,000
1,225,000	2,400,000	2,475,000	3,280,000	3,380,000	63,500,000	42,796,000	5,176,000	5,176,000	10,352,000

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
SALANDRA.

TABELLA II. — Bonificazioni

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Annualità da pagarsi		
			1900-901	1901-902	1902-903
1	Consorzio di VII Presa superiore	Venezia	15,195 25	15,195 25	15,195 25
2	Consorzio Gambararo	Venezia	15,600 »	15,600 »	15,600 »
3	Consorzio Gorzon medio	Padova	12,149 96	12,149 96	12,149 96
4	Consorzio Foresto generale	Venezia	21,529 86	21,529 86	21,529 86
5	Territorio Padano-Polesano a destra del Canalbianco	Rovigo	96,207 15 540,000 »	96,207 15 540,000 »	96,207 15 540,000 »
6	Consorzio Polesine S. Giorgio	Ferrara	86,119 08	86,119 08	86,119 08
7	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova.	522,000 »	522,000 »	522,000 »
8	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana	Reggio Emilia e Mantova.	303,009 37	308,009 37	308,009 37
9	Consorzio del Trasimeno	Perugia	38,762 »	38,762 »	38,762 »
10	Bonificazioni Pontine	Roma	30,000 »	30,000 »	30,000 »
	Totale		1,635,572 67	1,685,572 67	1,685,572 67

Segue: Bonificazioni

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Annualità da pagarsi		
			1913-14	1914-15	1915-16
1	Consorzio di VII Presa superiore	Venezia	15,195 25	15,195 25	15,195 25
2	Consorzio Gambararo	Venezia	15,600 »	15,600 »	15,600 »
3	Consorzio Gorzon medio	Padova	12,149 96	12,149 96	12,149 96
4	Consorzio Foresto generale	Venezia	21,529 86	21,529 86	21,529 86
5	Territorio Padano-Polesano a destra del Canalbianco	Rovigo	96,20715 »	96,207 15 »	96,207 15 »
6	Consorzio Polesine S. Giorgio.	Ferrara	86,119 08	86,119 08	86,119 08
7	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova.	522,000 »	522,000 »	522,000 »
8	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana	Reggio Emilia e Mantova.	308,009 37	308,009 37	308,009 37
9	Consorzio del Trasimeno.	Perugia	38,762 »	38,762 »	38,762 »
10	Bonificazioni Pontine	Roma	30,000 »	30,000 »	30,000 »
	Totale		1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro
BOSELLI.

già concesso ai Consorzi.

negli esercizi finanziari

1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13
15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25
15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »
12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96
21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86
96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15
540,000 »	540,000 »	»	»	»	»	»	»	»	»
86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08
522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »
308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37
38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	37,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »
30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »
1,685,572 67	1,685,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67

già concesse ai Consorzi.

negli esercizi finanziari

1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24	TOTALE
15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	»	349,490 75
15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	374,400 »
12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	»	»	267,299 12
21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	»	»	473,656 92
96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	2,308,971 60
»	»	»	»	»	»	»	»	2,700,000 »
86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	»	»	»	1,808,500 68
522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	12,528,000 »
308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	7,392,224 88
38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	930,288 »
30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	720,300 »
1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,059,453 59	1,025,773 77	1,010,578 52	29,852,831 95

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
SALANDRA.

TABELLA III. — Bonificazioni di

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Stanziamenti			
			1900-901	1901-902	1902-903	1903-904
1	Terreni paludosi tra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino	Sondrio	»	60,000	60,000	100,000
2	Terreni paludosi della pianura del Mera	Id.	»	»	50,000	100,000
3	Palude Brabbia	Como e Milano	»	»	100,000	100,000
4	Stagno di Pueghago	Brescia	»	40,000	»	»
5	Terreni bassi tra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po	Cremona e Mantova	»	»	»	»
6	Lago Santa Croce	Belluno	»	»	»	»
7	Paludi Avasinis	Udine	50,000	50,000	»	»
8	Terreni paludosi detti Famula Gran Carro, Gran Tara, Pizzat	Id.	20,000	»	»	»
9	Terreni paludosi di Pranais, Barazzetta, Casteller, Pieceres, Chiamano e Coluna	Id.	»	»	45,000	»
10	Terreni paludosi detti saline Mazzanella, Piz de Canna, Somp, Sacile	Id.	80,000	»	»	»
11	Palude comunale	Id.	30,000	»	»	»
12	Fraida, palude di mezzo e palude di sotto	Id.	60,000	60,000	»	»
13	Terreni paludosi detti Canedò	Id.	50,000	»	»	»
14	Paludi Biancure	Id.	»	»	»	»
15	Bacino fra il Lemene, la Livenza e la tenuta Franchetti già bonificata	Venezia	»	»	»	»
16	Bacino a sinistra del Lemene	Id.	»	»	»	100,000
17	Territorio fra la destra del Tagliamento ed il canale Lugugnana	Id.	»	»	»	40,000
18	Bacino compreso fra la Piave nuova e Livenza Viva	Id.	»	»	100,000	150,000
19 (a)	Bacino compreso fra la Piave nuova, Piave vecchia e il mare	Id.	»	»	»	»
20	Bacino compreso fra Sile nuovo e Piave vecchia	Id.	»	»	»	»
21	Bacino a destra del Sile	Id.	»	»	»	»
22	Consorzio Dese	Id.	»	»	»	»
23	Consorzio di II presa	Id.	»	»	»	»
24	Bonifiche residue in distretto di Chioggia	Id.	»	»	»	»
25	Terreni paludosi nel Consorzio Bacchiglione e fossa Paltana	Padova	200,000	200,000	200,000	200,000
26	Terreni paludosi nel Consorzio di Retratto Monselice	Id.	»	200,000	200,000	200,000
27	Terreni paludosi dei comuni Bovolenta e Cassalserugo e cioè in Consorzio Pratiarcati	Id.	150,000	150,000	150,000	150,000
28	Terreni paludosi o difett. di scolo nel Consorzio di Cavariega	Id.	»	»	»	»
29	Terreni paludosi o difett. di scolo nel Circ. idraulico di Este	Id.	»	50,000	»	»
30	Territorio Polesano a sin. di Canal Bianco e Po di Levante	Rovigo	150,000	150,000	150,000	150,000
31	Isola di Ariano	Id.	»	»	»	»
32	Basso territorio dei comuni di Carpi e Novi	Modena e Mantova	»	»	»	»
33	Bassa pianura Bolognese-Ravennate	Bologna e Ravenna	200,000	200,000	300,000	300,000
34	Lago e paludi di Massaciuccoli	Lucca	»	»	»	»
35	Terreni paludosi del Gorgo e della Torre dei Buccini	Id.	»	»	»	»
36	Valle Reatina	Perugia	»	»	»	»
	A riportarsi a pagine 2442 e 2443		990,000	1,160,000	1,355,000	1,590,000

(a) In questa bonificazione si comprendono anche i terreni paludosi siti in Comune di Cavazzuccherina.

prima categoria da intraprendersi.

da farsi sugli esercizi finanziari

1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
150,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	400,000	400,000
»	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	100,000	50,000	50,000	40,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000
»	»	»	»	100,000	100,000	200,000	400,000	400,000	300,000
100,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	250,000	300,000	»
50,000	50,000	100,000	100,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
150,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	100,000	150,000
»	»	»	»	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	100,000
»	»	100,000	50,000	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	100,000	100,000
»	»	»	»	»	»	»	»	50,000	100,000
»	»	»	»	»	»	»	»	150,000	150,000
200,000	200,000	150,000	50,000	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100,000	100,000	100,000	100,000	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	100,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
»	»	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
»	»	»	»	»	»	250,000	250,000	300,000	300,000
300,000	300,000	300,000	300,000	500,000	500,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,400,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1,150,000	1,500,000	1,800,000	1,900,000	2,210,000	2,190,000	3,035,000	3,435,000	3,785,000	3,885,000

Segue: Bonificazioni di

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Stanziamenti			
			1914-15	1915-16	1916-17	1917-18
1	Terreni paludosi tra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino	Sondrio	»	»	»	»
2	Terreni paludosi della pianura del Mera . .	Id.	»	»	»	»
3	Palude Bràbbia	Como e Milano .	»	»	»	»
4	Stagno di Puegnago	Brescia	»	»	»	»
5	Terreni bassi tra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po	Cremona e Mantova.	400,000	500,000	500,000	500,000
6	Lago Santa Croce . . .	Belluno	»	»	»	»
7	Paludi Avasinis	Udine	»	»	»	»
8	Terreni paludosi detti Famula Gran Carro, Gran Tara, Pizzat	Id.	»	»	»	»
9	Terreni paludosi di Pranais, Barazzetta, Castellor, Preceres, Chiamano e Celuna. .	Id.	»	»	»	»
10	Terreni paludosi detti saline Mazzanella, Piz de Canna, Somp, Sacile	Id.	»	»	»	»
11	Palude comunale.	Id.	»	»	»	»
12	Fraida, palude di mezzo e palude di sotto .	Id.	»	»	»	»
13	Terreni paludosi detti Canedo	Id.	»	»	»	»
14	Paludi Biancure	Id.	15,000	15,000	15,000	15,000
15	Bacino fra il Lemene, la Livenza e la tenuta Franchetti già bonificata	Venezia. . . .	»	»	»	»
16	Bacino a sinistra del Lemene	Id.	»	»	»	»
17	Territorio fra la destra del Tagliamento ed il canale Lugugnana.	Id.	20,000	20,000	»	»
18	Bacino compreso fra la Piave nuova e Livenza Viva.	Id.	50,000	140,000	50,000	50,000
19 (a)	Bacino compreso fra la Piave nuova, Piave vecchia e il mare.	Id.	100,000	100,000	180,000	180,000
20	Bacino compreso fra Sile nuovo e Piave vecchia .	Id.	100,000	100,000	100,000	100,000
21	Bacino a destra del Sile . . .	Id.	»	»	»	»
22	Consorzio Dese	Id.	100,000	100,000	»	»
23	Consorzio di II presa	Id.	»	»	»	»
24	Bonifiche residue in distretto di Chioggia. .	Id.	100,000	100,000	»	»
25	Terreni paludosi nel Consorzio Bacchiglione e fossa Paltana	Padova	»	»	»	»
26	Terreni paludosi nel Consorzio di Retratto Monselice	Id.	»	»	»	»
27	Terreni paludosi dei comuni Bovolenta e Cassalserugo e cioè in Consorzio Pratiarcati .	Id.	»	»	»	»
28	Terreni paludosi o difett. di scolo nel Consorzio di Cavariega.	Id.	100,000	100,000	»	»
29	Terreni paludosi o difett. di scolo nel Circ. idraulico di Este	Id.	»	»	»	»
30	Territorio Polesano a sin. di Canal Bianco e Po di Levante	Rovigo	600,000	700,000	700,000	700,000
31	Isola di Ariano	Id.	450,000	500,000	478,000	100,000
32	Basso territorio dei comuni di Carpi e Novi .	Modena e Mantova	300,000	300,000	300,000	300,000
33	Bassa pianura Bolognese-Ravennate . . .	Bologna e Ravenna	1,400,000	1,400,000	2,000,000	2,000,000
34	Lago e paludi di Massaciuccoli	Lucca.	250,000	250,000	250,000	250,000
35	Terreni paludosi del Giarda e della Torre dei Buccini	Id.	150,000	»	»	»
36	Valle Reatina.	Perugia. . . .	300.000	300,000	300,000	300,000
	A riportarsi a pagine 2444 e 2445	. . . .	4,435,000	4,625,000	4,873,000	4,495,000

(*a*) In questa bonificazione si comprendono anche i terreni paludosi siti in Comune di Cavazzuccherina.

prima categoria da intraprendersi.

da farsi sugli esercizi finanziari						Totale	Ammontare delle quote spettanti			
1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24		allo Stato	alle Provincie	ai Comuni	ai privati
»	»	»	»	»	»	220,000	132,000	22,000	22,000	44,000
»	»	»	»	»	»	150,000	90,000	15,000	15,000	30,000
»	»	»	»	»	»	200,000	120,000	20,000	20,000	40,000
»	»	»	»	»	»	40,000	24,000	4,000	4,000	8,000
500,000	500,000	370,000	500 000	250,000	130,000	7,000,000	4,200,000	700,000	700,000	1,400,000
»	»	»	»	»	»	750,000	450,000	75,000	75,000	150,000
»	»	»	»	»	»	100,000	60,000	10,000	10,000	20,000
»	»	»	»	»	»	20,000	12,000	2,000	2,000	4,000
»	»	»	»	»	»	45,000	27,000	4,500	4,500	9,000
»	»	»	»	»	»	80,000	48,000	8,000	8,000	16,000
»	»	»	»	»	»	30,000	18,000	3.000	3,000	6,000
»	»	»	»	»	»	120,000	72,000	12,000	12,000	24,000
»	»	»	»	»	»	50,000	30,000	5,000	5,000	10,000
15,000	55,000	»	»	»	»	450,000	270,000	45,000	45,000	90,000
»	»	»	»	»	»	1,500,000	900,000	150,000	150,000	300,000
»	»	»	»	»	»	1,800,000	1,080,000	180,000	180,000	360,000
»	»	»	»	»	»	50,000	300,000	50,000	50,000	100,000
50,000	100,000	200,000	200,000	200,000	310,000	3,800,000	2,280,000	380,000	380,000	760,000
200,000	106,000	»	»	»	»	1,366,000	819,600	136,600	136,600	273,200
100,000	»	»	»	»	»	600,000	360,000	60,000	60,000	120,000
»	»	»	»	»	»	150,00	90,000	15,000	15,000	30,000
»	»	»	»	»	»	400,000	240,000	40,000	40,000	80,000
»	»	»	»	»	»	150,000	90,000	15,000	15,000	30,000
»	»	»	»	»	»	500,000	300,000	50,000	50,000	100,000
»	»	»	»	»	»	1,400,000	840,000	140,000	140,000	280,000
»	»	»	»	»	»	600,000	360,000	60,000	60,000	120,000
»	»	»	»	»	»	1,000,000	600,000	100,000	100,000	200,000
»	»	»	»	»	»	300,000	180,000	30,000	30,000	60,000
»	»	»	»	»	»	50,000	30,000	5,000	5,000	10,000
700,000	70,000	600,000	600,000	700,000	330,000	9,130,000	5,478,000	913,000	913,000	1,826,000
»	»	»	»		»	3,878,000	2,326,800	387,800	387,800	775,600
350,000	350,000	»	»	»	»	3,000,000	1,800,000	300,000	300,000	600,000
2,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,500,000	2,700,000	26,200,000	17,520,000	2,920,000	2,920,000	5,840,000
250,000	250,000	250,000	250,000	»	»	2,000,000	1,200,000	200,000	200,000	400,000
»	»	»	»	»	»	150,000	90,000	15,000	15,000	30,000
300,000	300,000	200,000	300,000	200,000	100,000	2,600,000	1,560,000	260,000	260,000	520,000
4,465,000	4,761,000	4,020,000	4,250,000	3,850,000	3,570,000	73,329,000	43,997,400	7,332,900	7,332,900	14,665,800

Segue: TABELLA III. — Bonificazioni di

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Stanziamenti			
			1900-901	1901-902	1902-903	1903-904
	Riporto delle pagine 2438 e 2439	. . . .	990,000	1,160,000	1,355,000	1,590,000
37	Valle in Mascione e Poggio Cancelli	Aquila	»	»	»	»
38	Pantano Basso e Marinella	Campobasso .	»	»	125,000	125,000
39	Valle del Liri.	Caserta	»	»	»	100,000
40	Pantano di Sessa	Id.	80,000	80,000	1 000	100,000
41	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano.	Id.	»	»	»	»
42	Valle inferiore dell'Alento	Salerno	100,000	100,000	100,000	100,000
43	Lago di Lesina	Foggia	100,000	100,000	»	»
44	Lago di Varano	Id.	100,000	100,000	»	»
45-46 (*a*)	Terreni paludosi tra Torre Rinalda e Porto S. Giov. e tra Porto S. Giov. e Torre Specchia Ruggero	Lecce.	»	»	150,000	150,000
47	Laghi Alimini-Fontanelle e Paludi Sausi e piccoli stagni dello stesso bacino . . .	Id.	»	»	»	»
48	Paludi Mammalie, Bottecapozze e Pali . .	Id.	»	75,000	100,000	100,000
49	Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Felicò, Salina, e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto, e paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago	Id.	»	»	»	100,000
50	Paludi Foggione, S. Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano a Cagiuni	Id.	50,000	75,000	75,000	150,000
51	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso Gronde, terreni paludosi in tenimento di Rocca Imperiale . . .	Cosenza	»	»	»	150,000
52	Valle a destra del Crati	Id.	»	»	»	100,000
53	Terreni paludosi tra i fiumi Fallao ed Esaro .	Catanzaro . . .	125,000	»	»	»
54	Laghi e terreni paludosi tra Capo Suvero e la foce dell'Angitola	Id.	»	»	»	»
55	Bonifica di Caulonia	Reggio Calabria	»	»	160,000	200,000
56	Piana di Rosarno	Id.	»	100,000	110,000	200,000
57	Lago di Lentini e pantani di Lentini e Celsari	Siracusa . . .	200,000	100,000	100,000	200,000
58	Laghi di Salsa Camerina e Pantano . . .	Id.	50,000	50,000	»	»
59	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto	Id.	»	»	»	»
60	Pianura di Bucachemi o Valle del fiume Eloro e del suo influente Bandeci	Id.	»	»	»	»
61	Terreni paludosi denominati Gurno e Anzonetto	Catania	60,000	»	»	»
62	Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta, Gorgo di Marausa e Salina Grande . .	Trapani	»	100,000	80,000	»
63	Paludi di Nespuliddu, Margi di Milo e Margi di Birgi	Id.	»	»	»	50,000
64	Paludi di Capo Fito e Sicomo	Id.	70,000	»	»	»
65	Agro Bresciano fra il Mella e il Chiese . .	Brescia	»	»	»	»
66	Consorzio Gorzon inferiore e bacino del Navegale.	Padova	»	»	»	»
67	Consorzio Brancaglia inferiore . . .	Id	»	50,000	»	»
68	Pianura di Piscinara	Roma	»	»	»	»
69	Piana di Catania	Catania	»	»	»	»
70	Valle dell'Idro	Lecce.	75,000	75,000	»	»
71	Valli Grandi veronesi ed ostigliesi . . .	Verona, Mantova Rovigo.	»	»	»	»
	Totali . . .	. . . .	2,000,000	2,165,000	2,455,000	3,415,000

(*a*) Le bonificazioni 45 e 46 riguardano una sola contrada malarica e debbono essere contemplate nello stesso progetto di massima

prima categoria da intraprendersi.

da farsi sugli esercizi finanziari

1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14
1,150,000	1,500,000	1,800,000	1,900,000	2,210,000	2,190,000	3,035,000	3,435,000	3,785,000	3,885,000
	175,000	100,000	100,000	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	160,000	160,000	160,000	160,000	200,000
100,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	220,000	250,000	300,000
100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	200,000	200,000
»	»	»	»	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000
150,000	150,000	150,000	150,000	250,000	250,000	110,000	100,000	»	»
»	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	»	»	»
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	»	»	»
150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000
100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000	150,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	150,000	150,000	270,000	370,000	300,000	150,000
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	40,000	»
200,000	150,000	150,000	150,000	50,000	90,000	»	»	»	»
200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	250,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	50,000	100,000	150,000	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	100,000	100,000	100,000	100,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
50,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	200,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000
»	»	»	»	300,000	300,000	600,000	400,000	500,000	500,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2,800,000	3,245,000	3,470,000	3,570,000	4,680,000	4,510,000	5,795,000	6,055,000	6,655,000	6,855,000

Segue: Bonificazioni di

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLA BONIFICA	PROVINCIE	Stanziamenti 1914-15	1915-16	1916-17	1917-18
	Riporto delle pagine 2440 e 2441 . .	. . . .	4,435,000	4,625,000	4,873,000	4,495,000
37	Valle in Mascione e Poggio Cancelli. . .	Aquila	»	»	»	»
38	Pantano Basso e Marinella.	Campobasso . .	»	»	»	»
39	Valle del Liri	Caserta	200,000	50,000	50,000	50,000
40	Pantano di Sessa	Id.	120,000	170,000	170,000	170,000
41	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano	Id. . .	200,000	250,000	250,000	250,000
42	Valle inferiore dell'Alento	Salerno	»	»	»	»
43	Lago di Lesina . .	Foggia	250,000	250,000	250,000	250,000
44	Lago di Varano	Id.	150,000	150,000	150,000	150,000
45-46 (a)	Terreni paludosi tra Torre Rinalda e Porto S. Giov. e tra Porto S. Giov. e Torre Specchia Ruggero	Lecce	»	»	»	»
47	Laghi Alimini-Fontanelle e Paludi Sausi e piccoli stagni dello stesso bacino . . .	Id.	»	»	»	»
48	Paludi Mammalie, Bottecapozze e Pali . .	Id.	»	»	»	»
49	Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Felicò, Salina, e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto, a paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago	Id.	»	»	»	»
50	Paludi Foggione, S. Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Cagiuni	Id.	»	»	»	»
51	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satinasso Grande, terreni paludosi in tenimento di Rocca Imperiale. . .	Cosenza	400,000	400,000	400,000	400,000
52	Valle a destra del Crati	Id.	250,000	150,000	150,000	150,000
53	Terreni paludosi tra i fiumi Fallao ed Esaro .	Catanzaro . . .	»	»	»	»
54	Laghi e terreni paludosi tra Capo Suvero e la foce dell'Angitola	Id.	100,000	150,000	100 000	50,000
55	Bonifica di Caulonia . . .	Reggio Calabria.	»	»	»	»
56	Piana di Rosarno	Id.	»	»	»	»
57	Lago di Lentini e pantani di Lentini e Celsari.	Siracusa	»	»	»	»
58	Laghi di Salsa Camerina e Pantano . . .	Id.	»	»	»	»
59	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto.	Id.	»	»	»	»
60	Pianura di Bucachemi o Valle del fiume Eloro e del suo influente Bandeci	Id.	100,000	»	»	»
61	Terreni paludosi denominati Gurno e Anzoretto.	Catania	»	»	»	»
62	Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta, Gorgo di Marausa e Salina Grande . .	Trapani	»	»	»	»
63	Paludi di Nespuliddu, Margi di Milo e Margi di Birgi	Id.	»	»	»	»
64	Paludi di Capo Fito e Sicomo	Id.	»	»	»	»
65	Agro Bresciano fra il Mella e il Chiese . .	Brescia	50,000	50,000	»	»
66	Consorzio Gorzon inferiore e bacino del Navegale	Padova	200,000	300,000	»	»
67	Consorzio Brancaglia inferiore . .	Id.	»	»	»	»
68	Pianura di Piscinara . . .	Roma	400,000	200,000	200,000	200,000
69	Piana di Catania . .	Catania	225,000	175,000	200,000	200,000
70	Valle dell'Idro	Lecce	»	»	»	»
71	Valli Grandi veronesi ed ostigliesi . .	Verona, Mantova, Rovigo.	»	400,000	400,000	200,000
	Totali . . .	. . . .	7,080,000	7,320,000	7.193,000	6,565,000

(a) Le bonificazioni 45 e 46 riguardano una sola contrada malarica e debbono essere contemplate nello stesso progetto di massima.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro
BOSELLI.

prima categoria da intraprendersi.

da farsi sugli esercizi finanziari						Totale	Ammontare delle quote spettanti			
1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24		allo Stato	alle Provincie	ai Comuni	ai privati
4,465,000	4,761,000	4,020,000	4,250,000	3,850,000	3,570,000	73,329,000	13,997,405	7,332,900	7,332,900	14,665,800
»	»	»	»	»	»	375,000	225,000	37,500	37,500	75,000
»	»	»	»	»	»	250,000	150,000	25,000	25,000	50,000
150,000	50,000	160,000	150,000	150,000	»	2,450,000	1,470,000	245,000	245,000	490,000
170,000	170,000	170,000	50,000	»	»	2,280,000	1,368,000	228,000	228,000	456,000
300,000	300,000	200,000	300,000	100,000	100,000	3,870,000	2,322,000	387,000	387,000	774,000
»	»	»	»	»	»	800,000	480,000	80,000	80,000	160,000
250,000	250,000	250,000	250,000	100,000	»	2,700,000	1,620,000	270,000	270,000	540,000
»	»	»	»	»	»	1,500,000	900,000	150,000	150,000	300,000
»	»	»	»	»	»	1,610,000	966,000	161,000	161,000	322,000
»	»	»	»	»	»	450,000	270,000	45,000	45,000	90,000
»	»	»	»	»	»	275,000	165,000	27,500	27,500	55,000
»	»	»	»	»	»	700,000	420,000	70,000	70,000	140,000
»	»	»	»	»	»	1,000,000	600,000	100,000	100,000	200,000
400,000	400,000	300,000	300,000	400,000	550,000	6,200,000	3,720,000	620,000	620,000	1,240,000
100,000	»	»	»	»	»	2,450,000	1,470,000	245,000	245,000	490,000
»	»	»	»	»	»	125,000	75,000	12,500	12,500	25,000
50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	110,000	2,300,000	1,380,000	230,000	230,000	460,000
»	»	»	»	»	»	2,000,000	1,200,000	200,000	200,000	400,000
»	»	»	»	»	»	1,200,000	720,000	120,000	120,000	240,000
»	»	»	»	»	»	1,950,000	1,170,000	195,000	195,000	390,000
»	»	»	»	»	»	100,000	60,000	10,000	10,000	20,000
»	»	»	»	»	»	300,000	180,000	30,000	30,000	60,000
»	»	»	»	»	»	500,000	300,000	50,000	50,000	100,000
»	»	»	»	»	»	60,000	36,000	6,000	6,000	12,000
»	»	»	»	»	»	180,000	108,000	18,000	18,000	36,000
»	»	»	»	»	»	100,000	60,000	10,000	10,000	20,000
»	»	»	»	»	»	70,000	42,000	7,000	7,000	14,000
»	»	»	»	»	»	100,000	60,000	10,000	10,000	20,000
»	»	»	»	»	»	700,000	420,000	70,000	70,000	140,000
»	»	»	»	»	»	50,000	30,000	5.000	5,000	10,000
200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	3,500,000	2,100,000	350,000	350,000	700,000
200,000	200,000	»	»	»	»	3,800,000	2,280,000	380,000	380,000	760,000
»	»	»	»	»	»	150,000	90,000	15,000	15,000	30,000
400,000	400,000	200,000	»	»	»	2,000,000	1,200,000	205,000	200,000	400,000
6,685,000	6,681,000	5,500,000	5,500,000	4,800,000	4,430,000	119,421,000	71,654,400	11,942,400	11,942,400	23,884,800

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
SALANDRA.

TABELLA IV

riassuntiva delle Tabelle I, II e III, con l'aggiunta delle somme a disposizione.

N. d'ordine	Esercizio	Spesa a carico dello Stato	Spesa a carico degli Enti e proprietari interessati	Somme a disposizione		Totale delle somme da stanziare nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici
				a carico dello Stato	a carico degli Enti e proprietari interessati	
1	2	3	4	5	6	7
1	1900-901	5,541,572 67	1,984,000 »	469,011 36	167,915 97	8,162,500 »
2	1901-902	5,616,572 67	2,034,000 »	375,825 07	136,102 26	8,162,500 »
3	1902-903	5,438,572 67	1,982,000 »	543,762 04	198,165 29	8,162,500 »
4	1903-904	6,670,572 67	2,750,000 »	936,290 71	385,993 76	10,742,857 14
5	1904-905	6,613,572 67	2,452,000 »	1,223,623 95	453,661 52	10,742,857 14
6	1905-906	6,410,572 67	2,610,000 »	1,223,961 07	498,323 40	10,742,857 14
7	1906-907	6,236,572 67	2,924,000 »	1,077,228 73	505,055 74	10,742,857 14
8	1907-908	6,111,572 67	2,924,000 »	1,154,790 46	552,494 01	10,742,857 14
9	1908-909	6,090,572 67	2,920,000 »	1,170,913 86	561,370 61	10,742,857 14
10	1909-10	6,078,572 67	2,912,000 »	1,184,728 59	567,555 88	10,742,857 14
11	1910-11	6,078,572 67	2,962,000 »	1,144,558 01	557,726 46	10,742,857 14
12	1911-12	6,049,572 67	2,986,000 »	1,143,075 47	564,209 »	10,742,857 14
13	1912-13	6,101,572 67	2,954.000 »	1,136,878 82	550,405 65	10,742,857 14
14	1913-14	6,041,572 67	3,014,000«	1,125,699 29	561,585 18	10,742,857 14
15	1914-15	5,946,572 67	3,084,000 »	1,127,528 05	584,756 42	10,742,857 14
16	1915-16	5,925,572 67	3,120,000 »	1,111,856 91	585,427 56	10,742,857 14
17	1916-17	6,006,372 67	3,057,200 »	1,112,851 27	566,433 20	10,742,857 14
18	1917-18	5,949,572 67	3,086,000 »	1,124,180 33	583,104 14	10,742,857 14
19	1918-19	5,921,572 67	3,134,000	1,103,340 23	583,944 24	10,742,857 14
20	1919-20	5,959,172 67	3,092,400 »	1,113,288 89	577,995 58	10,742,857 14
21	1920-21	5,925,572 67	3,120,000 »	1,111,856 88	585,427 59	10,742,857 14
22	1921-22	5,874,453 59	3,160,000 »	1,110,851 62	597,551 93	10,742,857 14
23	1922-23	5,945,773 77	3,160,000 »	1,063,963 13	568,121 24	10,742,857 14
24	1923-24	5,768,578 52	3,052,000 »	1,257,152 85	665,125 83	10,742,857 20
		144,303,231 95	68,473,600 »	25,152,215 59	12,158,452 46	250,087,500 »

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
SALANDRA.

Il Ministro del Tesoro
BOSELLI.

ALLEGATO A.

ELENCO di opere di bonifica formato a senso e per gli effetti dell'articolo 2.

N. d'ordine	Provincia	Denominazione della bonifica
1	Potenza	Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri presso le foci dei fiumi: Bradano, Basento, Agri e Sinni.
2	Ferrara	Valli di Comacchio.
3	Lecce	Palude Foggi a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli.
4	Id.	Palude Brunese presso l'abitato di Rocca Nova.
5	Ravenna	Comprensorio Lama, interposto tra i fiumi Ronco e Montone, che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna.
6	Pisa	Pianura settentrionale pisana (Fiume Morto).
7	Ferrara	Terreni del Comprensorio del primo Circondario del ferrarese.
8	Mantova	Terreni paludosi a sud di Mantova.
9	Potenza	Laghetti di Calciano e Garaguso.
10	Id.	Territori di Grottole, e San Mauro Forte
11	Id.	Territorio di Atella.
12	Id.	Lago Pesole.
13	Siracusa	Paludi di Scicli.
14	Firenze e Lucca	Palude di Fucecchio,
15	Reggio Calabria	Pantani Grosso e Piccolo.
16	Padova	Territori dei Comuni di Carrara San Giorgio e Carrara San Stefano (Consorzio delle Carrare).
17	Sondrio e Como	Pian di Spagna ed altre paludi in Val d'Adda, cioè Pian di Tovo e Lovere, di Chiuro e Nigola, dei Quattro Comuni e di Castione e Cedrasco.
18	Campobasso	Pianura di Venafro.
19	Verona	Valli Zerpane e di Belfiore denominate Bacino Zerpano.
20	Cosenza	Stagno di Ajello o di Turbolo e sistemazione del bacino del fiume Oliva.
21	Id.	Bacino inferiore dei fiumi Abate San Marco, Lao, Fiumarello e Castrocucco (Valle sinistra) e Angilla Bonella e Castagnula Canneto nel Comune di Cetraro.
22	Id.	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino, Trento e Fiumenica (Valle sinistra).
23	Bologna	Bonifica di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese.
24	Sassari	Agro di Sassari e Porto Torres.
25	Id.	Agro di Posada Orosei e Siniscola.
26	Sassari e Cagliari	Valle inferiore del Liscia in provincia di Sassari e del fiume Temo in provincia di Cagliari.
27	Cagliari	Paludi del Campidano.
28	Sassari	Palude *Paulelonga* in quel di Terranova.
29	Campobasso	Campobasso-Pianura Petrara e Sinarca.
20	Mantova	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castellucchio e Marcaria).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro
BOSELLI.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
SALANDRA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 20 maggio 1900:

Gazzola cav. Imerio, tenente colonnello addetto comando corpo, nominato commissario militare per le strade ferrate.

Arma dei carabinieri Reali.

Con Regi decreti del 24 maggio 1900:

Decio cav. Augusto, maggiore legione Milano, e Sforzini Gio. Battista, tenente id. Torino, collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° luglio 1900.

Con R. decreto del 31 maggio 1900:

Sorgato Giacomo, sottotenente legione Firenze, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 17 maggio 1900:

Marini Vittorio, tenente 4 fanteria, revocato dall'impiego.

Con Regi decreti del 24 maggio 1900:

Luzi Vittorio, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, ammesso, a datare dal 23 aprile 1900, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Luzi Vittorio, id. in aspettativa, richiamato in servizio 65 fanteria.

Palma Giuseppe, id. 43 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi.

Cianetti Ezio, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno, l'aspettativa anzidetta è prorogata per un periodo di altri otto mesi.

Dotto De Dauli Carlo, id. id. id. per la durata di sei mesi, id. id. id. per un periodo di altri due mesi.

Con Regi decreti del 27 maggio 1900:

Pacchioni Attilio, tenente carabinieri Reali, legione Milano, trasferito nell'arma di fanteria e destinato 19 fanteria.

Cutelli Ernesto, id. 73 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Abignente nob. Giuseppe, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di sedici mesi, l'aspettativa anzidetta è prorogata per un periodo di altri tre mesi.

Tagliaferri Giuseppe, id. 44 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno.

D'Errico Oscar, id. 4 bersaglieri, id. id. id., per la durata di sei mesi.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 24 maggio 1900:

Bechelli-Sabatini Enrico, tenente reggimento lancieri di Novara, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 27 maggio 1900:

Klein Giovanni Battista, tenente reggimento cavalleggeri di Foggia, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, per la durata di cinque mesi.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 20 maggio 1900:

Granafei Giorgio, tenente 22 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi, dal 1° giugno 1900.

Arma del genio.

Con R. decreto del 24 maggio 1900:

Forestiere Arturo, sottotenente 2 genio, rettificato il cognome come appresso: Forestieri Arturo.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 24 maggio 1900:

Tortorella Alberto, tenente distretto Avellino, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Corpo invalidi e veterani.

Con Regi decreti del 15 febbraio 1900:

Somma Sabatino, tenente contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, ammesso, a datare dal 10 febbraio 1900, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dell'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Somma Sabatino, id. in aspettativa, richiamato in servizio con anzianità 11 dicembre 1893 e trasferito col suo grado nel corpo invalidi veterani, dal 1° marzo 1900.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 27 maggio 1900:

De Roberto cav. Gaetano, capitano medico ospedale militare Ancona, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 giugno 1900.

Con R. decreto del 31 maggio 1900:

D'Aloia Giovanni, sottotenente medico in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata per un periodo di altri quattro mesi, dal 1° giugno 1900.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 27 maggio 1900:

Olivari Attilio, capitano commissario in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di quattro mesi, ammesso, a datare dal 1° giugno 1900, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.

Olivari Attilio, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° giugno 1900 e destinato direzione commissariato II corpo armata.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 17 maggio 1900:

Nappa Giovanni, capitano contabile ospedale Palermo, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 giugno 1900.

Con R. decreto del 27 maggio 1900:

Torre Nicola, tenente contabile 22 artiglieria e Iannitti Federico, id. ospedale Firenze, collocati in aspettativa, per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di un anno.

IMPIEGATI CIVILI

Amministrazione centrale della guerra.

Con Regi decreti del 21 maggio 1900:

Apatschinig Enrico, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso ufficiale d'ordine di 1ª classe, dal 1° giugno 1900.

Manna Francesco, id. 3ª id., id. id. 2ª id., dal 1° id.

Corso Edoardo, ufficiale di scrittura di 1ª id., nominato ufficiale d'ordine di 3ª id., dal 1° id.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 31 maggio 1900:

Damonte Giuseppe, farmacista di 3ª classe, farmacia centrale militare, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 16 giugno 1900.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 16 maggio 1900:

Cafazzo-Orlando Girolamo, sottotenente 11 artiglieria, rettificato il cognome come appresso: Orlando-Cafazzo Girolamo.

Con Regi decreti del 24 maggio 1900:

Messina Santo, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenent di complemento, arma di fanteria:

Figari Bartolomeo — Silvato Francesco — Mormino Giuseppe — Albini Carlo — Ferrando Emilio — Bert Paolo — Ciminaghi Umberto — Golzio Giuseppe — Torrieri Anselmo — Antonazzo Carmelo — Marsilio Michele — Bianco Tommaso — De Vita Deifilo — Giovaninetti Fermo — Fabbriani Francesco — Conti Alessandro — Gramaccioni Enrico — Saronni Giovanni — Fanoli Gino — Benini Arturo — Leoni Giuseppe — Russo Marco — Izzo Vincenzo — De Angelis Armando — Valerio Ernesto — Pola Bartolomeo — Lori Luigi — Bozzola Domenico — Bazzea Angelo — Tosana Michelangelo — Massimino Innocenzo — Tudisco Domenico — Bezzani Felice — Bonini Giuseppe — Varalda Ferdinando — Brignone Federico — Giacomazzi Giacomo — Paternostro Emanuele — Simo Nino — Cavallari Giulio — Giarizzo Gaetano — Oreni Gio. Battista — Pavan Antonio — Bissutti Romano — Lauria Giovanni — Baldetti Felice — Develasco Vincenzo — Da Riva Fruttuoso — Damiano Alfonso — Tazzini Enrico — Paolicchi Iro — Parisi Carlo — Cordelli Sisto — Calvini Gio. Battista — Luiselli Abramo — Cavagnaro Agostino — Balassone Camillo Rizzacasa Umberto — Loreti Claudio — Lunati Samuele — Rusconi Ubaldo — Velardi Giuseppe — Botticella Arnaldo — Corti Ciriaco — Lusini Oreste — Bianchi Augusto — Balestrini Giuseppe — Marazzo Giuseppe — Lucchini Armando — Annibaldi Alfredo — Paisio Cesare — Sciascia Carlo — Polignieri Francesco — Gramaglia Francesco — Steffensen Arminio — Bellotti Carlo — Gatti Achille — Festa Bernardo — Guida Gerardo — De Dominicis Carlo — Cirio Oreste — Pieroni Carlo — Crisci Francescopaolo — Porcu Attilio — Chierchi Salvatore — Pellè Leone — Vassallo Giuseppe — Viana Giacomo — Cavazzi Gio. Battista — Petronio Alfio — Busacca Carmelo — Soria Adolfo — Massi Pacifico — Piccard Tullio — Ferrarese Domenico — Di Cecio Salvatore — Rossi Mario — De Martiis Vincenzo — Palma Antonio — Milanese Giovanni — Rosa Ezio — Boursier Alberto — Lovato Guido — Veronesi Piergentino — Lapadula Francesco — Gentile Oreste — Severino Giuseppe — Lupi Alfonso — Calabrò Calisto — Nicolini Carlo — Pugliese Alessandro — Pellone Edoardo — Scaccianoce Nicolò — De Tullio Nicolangelo — Lunari Francesco — Sonnino Alessandro — Agnese Alfonso — Nigri Nicola — Pierozzi Pietro — Vallegg Carlo — Indelli Antonio, — Mastropasqua Raffaele — Battarelli Ignazio — Rossi Guido — Feliciani Giorgio — Campelli Carlo — Cattaneo Carlo — Miscione Alfredo — Fleissner Filippo — Chiappa Amodeo — Molaschi Giuseppe — Tagliavini Achille — De Vito Antonio — Cobbetti Agostino — Di Leva Federico — Grossi Giuseppe — Lambertini Eduardo — Forti Guido — Scarpa Luigi — Carpentieri Raffaele — Munzi Ferdinando — Messini Pio — Bordogni Giuseppe — Bozzo Gaetano — Carrabino Pietro — Croppi Silvestro — Gallo Riccardo — Picciché Carmelo — Napione Gustavo — Barone Francesco — Bertolotto Francesco — Marchese Giovanni — Ciocca Eugenio — Mele Aurelio — De Rosa Armando — Defenu Proto — Rolla Amedeo — Garbini Galileo.

Con Regi decreti del 27 maggio 1900:

Gullino Vincenzo, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Chilesotti Ermanno, id. artiglieria, trasferito col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento del corpo sanitario militare.

Con Regi decreti del 31 maggio 1900:

Scotto Stefano, tenente fanteria — Mazzini Giuseppe, sottotenente id., e Cararia Libero, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età.

Marzano Gennaro, tenente bersaglieri e Ambra Camillo, sottotenente contabile, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale

Con Regi decreti del 27 maggio 1900:

Guerrieri-Gonzaga Luigi, sottotenente 2ª brigata artiglieria fortezza, dispensato da ogni servizio eventuale per infermità comprovata.

Boriani Giuseppe, tenente medico 6ª compagnia sanità — Pianetti Bernardo, id. 5 alpini e Macchia Emanuele, sottotenente medico 7 id., accettata la dimissione dal grado.

I seguenti militari di truppa in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria:

Morelli Ernesto — Jocteau Carlo Alberto.

Con Regi decreti del 31 maggio 1000:

Alberghetti Pietro, capitano 6 apini — Ranucci Francesco, tenente fanteria — Chiariotti Enrico, id. id., cessano, per ragione d'età, di appartenere alla milizia territoriale.

Pietrobono Francesco, sottotenente id., accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di riserva.

Con Regi decreti del 24 maggio 1900:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva, per ragione d'età, dal 1° giugno 1900, conservando il grado con la relativa uniforme.

Arma di fanteria.

De Rossi cav. Pasquale, maggiore — Miglietta cav. Vincenzo, id. — Artioli cav. Carlo, capitano — Pedron cav. Giovanni Battista, id. — Falaschi Alessandro, id. — Fasolo cav. Antonio, id. — Titomanlio Pasquale, id. — Schreiber Federico, tenente.

Cambio di denominazione di Caserma.

Il Ministero determina che la caserma S. Celso in Torino assuma la denominazione di *Caserma* VITTORIO DABORMIDA, in memoria del prode Generale eroicamente caduto nella infausta giornata d'Adua.

Roma, il 7 giugno 1900.

Il Ministro
DI S. MARTINO.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 12 corrente in Ripalimosani, provincia di Campobasso, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 15 giugno 1900.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,201,143 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 500, al nome di Dell'Oro *Lina* fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Valmadrera (Como), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dell'Oro *Adelaide-Antonietta* detta Lina fu Giuseppe, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 giugno 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Veduto l'art. 2, ultimo comma, della legge 7 aprile 1892, n. 111, di creazione dei buoni del Tesoro a lunga scadenza;

Veduto l'art. 6 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di Finanza e di Tesoro;

In conformità di quanto è disposto cogli articoli 19 e 20 del Regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1892, n. 120, per l'applicazione dell'accennata legge 7 aprile 1892, n. 111;

Si rende noto

che è stato determinato di provvedere al rimborso anticipato dei seguenti *buoni del Tesoro a lunga scadenza delle emissioni* 1891-92 e 1892-93, alienati negli esercizi finanziari 1892-93 a 1893-94.

Descrizione dei buoni.

EMISSIONE	SERIE	NUMERI PROGRESSIVI	SCADENZA
1891-92	E	408 a 415 . . .	8 luglio 1900
1892-93	E	212 a 217 . . .	11 »
1891-92	E	634	12 »
1892-93	B	4	
»	C	3	19 »
1891-92	D	81, 82	20 »
1892-93	A	199 a 206 . . .	28 »
»	E	554 a 561 . . .	
»	C	42	29 »
»	B	29	30 »
»	D	12 a 14	
»	E	242	2 agosto »
»	D	25	3 »
1891-92	A	495, 496	4 »
1892-93	A	47 a 49	
»	B	9	
»	C	48, 49	7 »
»	B	34	8 »
»	C	57	
»	E	234, 235	9 »
»	A	232	10 »
»	D	4	12 »
»	C	62, 68, 69. . . .	21 »
»	E	587	
»	A	60, 61, 70, 71 . .	24 »

I sovradescritti buoni dovranno essere presentati, per il rim-

borso, nelle Tesorerie presso le quali sono esigibili, *il giorno 3 luglio 1900*, ed all'atto del rimborso del capitale saranno pagati altresì gli interessi a tutto il giorno 2 di detto mese.

Qualora i buoni non siano presentati nel termine suindicato, sarà provveduto d'ufficio alla loro riscossione, ed il relativo importo, in un cogli interessi maturati, dedotte le spese di deposito, sarà versato nella Cassa dei depositi e prestiti, a favore degli aventi diritto. Da quello stesso giorno cesseranno di decorrere gli interessi sui buoni non esibiti. Le polizze di deposito saranno conservate in Tesoreria e consegnate agli aventi diritto, verso la restituzione dei buoni.

Roma, il 9 giugno 1900.

Il Direttore Generale del Tesoro
S. ZINCONE.

3

N. 11657 - Div. 1ª (Portafoglio)

PAGAMENTO
delle rendite italiane all'Estero

(Affidavit)
Scadenza 1º luglio 1900.

Ecco il riassunto delle istruzioni per il pagamento delle rendite e dei titoli italiani all'Estero di scadenza 1º luglio 1900:

le cedole del *Consolidato* 5 % sono pagabili a:

Parigi, Londra e Berlino dai corrispondenti diretti del Tesoro, ed inoltre ad Amburgo, Brema, Colonia, Dresda, Francoforte sul Meno, Monaco di Baviera, per conto dei medesimi corrispondenti;

le cedole del *Consolidato* 4 % netto da qualunque imposta presente e futura, sono pagabili a:

Parigi, Londra, Berlino e Vienna dai corrispondenti diretti del Tesoro;

le cedole ed il rimborso delle obbligazioni:

Strade ferrate Livornesi (Serie *C*, *D'*, *D''*) e *Centrale Toscana* (Serie *A* e *B* - *Asciano-Grosseto*, serie *C*). sono pagabili a Parigi dalla Casa de Rothschild Fratelli, e dai suoi corrispondenti a Londra, Francoforte sul Meno, Ginevra, Bruxelles;

Torino-Savona-Acqui, a Parigi dalla stessa Casa, e dai suoi corrispondenti a Londra e Bruxelles;

Cavallermaggiore-Alessandria, a Parigi dalla stessa Casa e dal suo corrispondente a Bruxelles;

Canali Cavour: a Parigi dalla Società generale di Credito industriale e commerciale; a Londra dalla Casa C. I. Hambro & Fº.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei capitali delle *obbligazioni ferroviarie* 3 % a debito dello Stato, sarà fatto: a Parigi; Londra; Berlino, Francoforte sul Meno, Colonia, Dresda, Monaco di Baviera; Bruxelles; Amsterdam; Vienna, Trieste; Zurigo, Basilea, Ginevra.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei capitali dei titoli di Stato e delle cedole e delle obbligazioni ferroviarie 3 % a debito dello Stato, è subordinato alla presentazione dei titoli stessi ed alla dichiarazione di *affidavit*.

Per tutte le cedole e per tutti i titoli, basterà la presentazione di *una sola distinta* (*bordereau*) per ogni specie e per ogni categoria di titoli.

Dalla osservanza di tali formalità sono incaricati:

la Delegazione del Tesoro presso la Casa de Rothschild Fratelli a Parigi;

Delegati italiani presso le Case, Banche e Società pagatrici a Berlino;

Delegati italiani e consoli: a Basilea, Bruxelles, Francoforte sul Meno, Ginevra, Nizza e Trieste;

la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Vienna;

le Legazioni d'Italia: a Berna ed a Copenaghen;

i Consoli d'Italia: a Bordeaux, Lione, Marsiglia; Anversa, Amburgo; Brema, Breslavia, Colonia, Dresda, Lubecca, Manneheim, Monaco di Baviera, Norimberga, Königsberg; Londra, Malta; Amsterdam, Rotterdam; Budapest; Bellinzona, Zurigo; Madrid; Lisbona; Lussemburgo; Smirne;

l'Agenzia consolare d'Italia a Skeveningen (presso l'Aja).

Le Banche di Francia e d'Inghilterra; la Banca Imperiale di Germania, la « Seehandlung Societät » di Berlino; la « Staats-Depositen-Verwaltung » di Strasburgo; la Banca Reale Bavarese; la Banca Nazionale del Belgio; la Austro-Ungherese, e la Neerlandese sono dispensate dall'obbligo della presentazione dei titoli italiani che hanno in deposito: basterà che le cedole rispettive sieno presentate alle Case, Società e Banche pagatrici accompagnate da una speciale dichiarazione.

È consentito ai portatori stranieri dei titoli italiani di servirsi della mediazione di Banche e di banchieri, dimoranti nel rispettivo paese.

Questi saranno dispensati dall'obbligo di sottoscrivere l'*affidavit*, quando i possessori dei titoli abbiano già adempiuto a tale obbligo, facendo autenticare la firma delle locali Autorità competenti. Dovranno però, a richiesta dei Delegati italiani, delle Legazioni o dei Consoli d'Italia incaricati del servizio, presentare ai medesimi, per visione, i *bordereaux* originali.

Speciali trattamenti di favore sono consentiti ad alcune Istituzioni di Stato straniere detentrici di fondi pubblici italiani.

I Delegati del Tesoro sono autorizzati a recarsi presso i principali Istituti di credito, allo scopo di accertare l'esistenza dei titoli italiani, esonerando così gli Istituti medesimi dal trasporto materiale dei titoli soggetti alla presentazione.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 18 giugno, a lire 106.08.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 18 al 24 giugno 1900, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 106,25.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

16 giugno 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	101,05 1/2	99,05 1/2
	4 1/2 % *netto*	109,93 1/2	108,81
	4 % *netto*	100,52	98,52
	3 % *lordo*	61,44 1/8	60,24 1/8

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Regolamento per il R. Ispettorato generale delle strade ferrate, approvato con R. decreto 25 marzo 1894, n. 180;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami a numero cinque posti di Ispettore allievo nel personale tecnico del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma nel mese di agosto prossimo e nei giorni che verranno notificati ai concorrenti che risulteranno ammessi alla prova.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato dalle norme annesse al presente decreto.

Il R. Ispettore generale dell'esercizio delle strade ferrate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° giugno 1900.

Il Ministro
LACAVA.

NORME per il concorso a cinque posti di Ispettore allievo nel personale tecnico del R. Ispettorato generale delle Strade ferrate

Art. 1.

Coloro che intendono presentarsi al concorso, dovranno far pervenire, non più tardi del 15 luglio prossimo, al R. Ispettorato generale dell'esercizio delle strade ferrate, in Roma, la domanda di ammissione al concorso, unendovi, in pacco chiuso e suggellato, i documenti di cui al seguente articolo 2.

La domanda, scritta di proprio pugno dal concorrente, su carta da bollo da lire 1, deve:

a) indicare il cognome, il nome, la paternità ed il luogo di nascita del concorrente;

b) indicare se il concorrente ha fatto i corsi secondari classici, oppure tecnici, ed in quali Scuole;

c) indicare la R. Scuola di applicazione od il R. Istituto tecnico superiore, in cui ha conseguito il diploma di laurea di ingegnere;

d) accennare ai lavori tecnici a cui prese parte dopo aver conseguita la laurea;

e) contenere una dichiarazione da cui risulti che il concorrente ha preso conoscenza delle presenti norme e disposizioni relative al concorso, e che, in quanto lo concernono, egli vi si assoggetta;

f) e indicare il domicilio del concorrente, ed il preciso indirizzo a cui dovranno essere inviate le comunicazioni della Commissione.

Art. 2.

Assieme alla domanda debbono presentarsi i seguenti documenti:

1. certificato rilasciato dal sindaco del luogo in cui il concorrente ha la sua residenza, dal quale risulti che è cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione;

2. certificato di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato i 30 anni di età al 1° luglio 1900, salvo per quelli che alla stessa data trovinsi al servizio del R. Ispettorato, pei quali il limite di età sarà aumentato fino agli anni 45, e per quelli che abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di Ispettore allievo tecnico delle strade ferrate, pei quali il detto limite sarà protratto fino agli anni 33;

3. certificato del sindaco del luogo di nascita, da cui risulti che il concorrente ha soddisfatto alle prescrizioni della legge per la leva;

4. certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha residenza;

5. certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale avente giurisdizione nel luogo di nascita del concorrente;

6. certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione, ed esente da imperfezioni fisiche o da malattie;

7. il diploma d'ingegnere civile od industriale, rilasciato da una Scuola di applicazione per gli ingegneri, o da un Istituto tecnico superiore del Regno;

8. la classificazione ottenuta negli esami speciali e generali di laurea, rilasciata dal direttore della R. Scuola di applicazione o del R. Istituto tecnico superiore in cui il concorrente fu laureato;

9. certificati dei servizi prestati dal concorrente presso Amministrazioni pubbliche o private, o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino: la durata di questi servizi, la natura dei lavori a cui il concorrente prese parte, ed il modo con cui detti servizi furono compiuti.

I certificati di servizio presso Amministrazioni governative devono essere rilasciati dai Capi degli Uffici ai quali i concorrenti furono addetti, e vidimati dai Capi delle Amministrazioni da cui gli Uffici dipendono;

10. pubblicazioni che il concorrente avesse fatte, e in genere quegli altri documenti dai quali apparisca la sua coltura generale, l'assiduità al lavoro e l'attitudine per la carriera che vuole intraprendere;

11. un certificato da cui risulti il grado di conoscenza che egli ha delle lingue francese, tedesca ed inglese, avvertendo che la conoscenza della lingua francese è obbligatoria.

I suddetti documenti dovranno essere redatti in conformità alla legge sul bollo, ed i certificati di cui ai numeri 4, 5 e 6 dovranno inoltre essere di data posteriore a quella del decreto che bandisce il presente concorso.

Art. 3.

Spirato il termine della presentazione delle domande o dei relativi documenti, l'Ispettore generale dell'esercizio delle strade ferrate trasmette al Presidente della Commissione esaminatrice le domande e i documenti ad esso pervenuti.

Art. 4.

La Commissione sarà nominata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e si comporrà:

di un R. Ispettore superiore tecnico delle strade ferrate, Presidente;

di un R. Ispettore del R. Corpo del Genio civile;

di un R. Ispettore Capo o di un R. Ispettore delle strade ferrate;

e di due Professori scelti fra le Scuole di applicazione per gli ingegneri o gli Istituti tecnici superiori;

un funzionario del R. Ispettorato generale delle strade ferrate eserciterà l'ufficio di Segretario.

Art. 5.

Avuta comunicazione delle domande, la Commissione è convocata dal suo presidente in un termine non maggiore di dieci giorni per procedere collegialmente all'esame dei documenti presentati dai concorrenti.

Saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano regolari, o regolarmente documentate, e quelli che non si trovino nelle condizioni espresse all'articolo 2 delle presenti norme.

Art. 6.

Compiuto l'esame delle domande e dei documenti, la Commissione notifica a ciascun concorrente se egli è stato, o no, ammesso agli esami, restituendo i documenti a coloro che non vi sono ammessi, e partecipando agli altri il giorno in cui dovranno presentarsi in Roma per le prove.

Art. 7.

Prima degli esami i candidati potranno essere sottoposti a visita medica, per accertare i requisiti di sana costituzione indicati al n. 6 dell'articolo 2 delle presenti norme.

Coloro che in conseguenza di detta visita saranno giudicati inabili al servizio, saranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per gli esami sono assegnati quattro giorni: tre per le prove scritte ed uno per la prova orale.

Art. 9.

La Commissione è convocata dal suo presidente, per preparare i temi degli esami scritti, in uno dei due giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami stessi.

Art. 10.

Delle prove scritte, due si aggireranno sulle materie indicate nell'unito programma, e consisteranno nella trattazione di due temi da stabilirsi in conformità delle norme seguenti:

Ciascun membro della Commissione, nell'adunanza di cui all'articolo precedente, presenterà due temi, dei quali ciascuno potrà riferirsi ad una o più delle materie indicate nel programma.

Dei dieci temi complessivamente presentati se ne' scelgono preliminarmente, a maggioranza, quattro, uno dei quali, estratto a sorte da uno dei candidati al cominciare della prima giornata di esami, dovrà essere trattato, nella giornata stessa, da tutti gli aspiranti.

Nella seconda giornata poi ciascun concorrente dovrà trattare uno dei tre temi rimanenti, i quali saranno dalla Commissione proclamati al cominciare della seduta.

Potranno inserirsi nelle relazioni calcoli e disegni schematici illustrativi, quando siano necessari, a giudizio del concorrente, per sviluppare il tema proposto.

Art. 11.

Nella terza giornata d'esami i concorrenti saranno sottoposti ad una prova per iscritto, intesa a dimostrare la conoscenza che hanno della lingua francese. Tale prova consisterà nella composizione di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori.

Coloro che avranno dichiarato di conoscere anche le lingue tedesca o inglese, agli effetti di quanto è disposto col successivo articolo 16, saranno chiamati nella stessa giornata a darne prova, mediante traduzione in italiano dalla lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 12.

Gli esami scritti si fanno a porte chiuse.

Un membro della Commissione assiste i candidati ed invigila all'osservanza delle discipline stabilite per il mantenimento dell'ordine nella sala, e per impedire qualsiasi comunicazione dei concorrenti con persone estranee, e fra loro.

Ogni candidato può soltanto portare con sè nella sala di esame quelle tavole e quei prontuari che saranno indicati nelle partecipazioni da farsi ai concorrenti, a' termini dell'articolo 6, o quegli altri che, a giudizio del membro della Commissione che assiste agli esami, possono sostituire i precedenti.

Saranno, inoltre, posti a disposizione dei concorrenti alcuni esemplari delle leggi e dei Regolamenti relativi al servizio delle strade ferrate, o quei trattati che la Commissione avrà determinati.

Per le traduzioni dalle lingue straniere non è permesso l'uso dei dizionari e d'ogni altro libro o manuale.

La Commissione stabilisce il numero di ore di ciascuna seduta e determina quelle particolari discipline che reputa opportune per la regolarità e sincerità delle prove scritte.

Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per gli esami, è dalla Commissione immediatamente escluso dal concorso.

La Commissione ha pure facoltà discrezionale per risolvere i dubbi che possono nascere durante il tempo in cui si compiono gli esami, circa il procedimento degli esami stessi e l'osservanza delle presenti norme, salvo, nei casi gravi, a rimettersene alla decisione del Ministro.

Art. 13.

Il candidato non firma i propri lavori, ma scrive il suo cognome e nome sopra una scheda che chiude in una busta e consegna, insieme a ciascun lavoro, al membro della Commissione che assiste agli esami. Suggellata la busta, questi vi scrive un numero progressivo; e lo stesso numero, insieme alla propria firma ed all'indicazione dell'ora della consegna, appone poi sul lavoro, che viene anch'esso chiuso in busta e suggellato.

Art. 14.

La Commissione è successivamente convocata dal presidente per l'esame dei lavori scritti.

In tale adunanza i lavori, chiusi e suggellati, vengono distribuiti fra i membri della Commissione, tenuto conto della speciale competenza di ciascuno di essi nelle materie cui i temi si riferiscono.

Ogni membro esamina i lavori che gli sono stati rimessi ed esprime il suo parere, ponendone in evidenza i pregi o i difetti, tanto riguardo al merito intrinseco, quanto riguardo alla forma letteraria con cui furono svolti.

In una successiva adunanza vengono comunicati alla Commissione i risultati di questo primo esame, e si procede collegialmente, mediante votazione segreta, alla classificazione dei lavori, fatta però eccezione per le prove facoltative di lingua tedesca ed inglese, del cui risultato sarà tenuto conto nella votazione di cui all'articolo 16.

Ogni membro della Commissione dispone, per ciascuna delle due prime prove scritte, di dieci punti e per la prova di lingua francese di cinque punti; la classificazione si ottiene poi dividendo il numero dei punti riportati da ciascun candidato per il numero dei votanti.

Le classificazioni si registrano in riscontro al numero che serve a distinguere ciascun lavoro. Si aprono poscia le buste contenenti i nomi dei candidati e questi sono sostituiti ai numeri.

Art. 15.

Per essere ammesso all'esame orale il candidato deve aver conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, ossia avere riportato una media di sei punti in ciascuna delle due prime prove ed una di tre punti in quella di lingua francese.

L'esame orale avrà la durata di quarantacinque minuti circa per ogni candidato, e si aggirerà:

1. sui temi presentati dal concorrente;
2. sulle varie materie contenute nel programma.

Immediatamente dopo l'esame orale, si procede alla relativa classificazione, nei modi indicati all'articolo precedente, disponendo ciascun commissario di dieci punti.

Per essere dichiarati idonei, i candidati debbono aver riportato anche nell'esame orale una media non inferiore ai sei punti.

Art. 16.

La Commissione procederà poi, sempre nel modo indicato allo articolo 14 e disponendo ciascun commissario di dieci punti, ad una votazione sui titoli presentati dai candidati risultati idonei, nella quale terrà conto così dei documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10 dell'articolo 2 delle presenti norme, come dell'esito delle prove facoltative di lingua tedesca ed inglese.

Art. 17.

La somma delle cinque classificazioni relative alle prove scrit-

te, alla prova orale e ai titoli, costituisce la classificazione definitiva e determina la graduatoria di merito dei concorrenti giucati idonei.

I cinque concorrenti riusciti primi nel concorso saranno assunti in servizio col grado di Ispettori allievi nel personale tecnico del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli altri concorrenti giudicati idonei potranno, a giudizio del Ministro, essere chiamati, in ordine di classificazione, ai posti di Ispettore allievo nel personale tecnico che si rendessero vacanti entro il 31 luglio 1900, non estendendosi oltre a tale limite gli effetti del presente concorso.

Art. 18.

I candidati che saranno assunti in servizio, saranno soggetti, per quanto concerne il loro diritto alla pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Roma, addì 1° giugno 1900.

L'Ispettore generale
TEDESCO.

PROGRAMMA D'ESAME

A) Costruzioni stradali e ferroviarie.

1. Norme generali per il tracciamento planimetrico ed altimetrico delle ferrovie e strade ordinarie - Limiti di pendenze - Raggi delle curve - Ferrovie principali - Ferrovie economiche - Tramvie - Principali dimensioni e forme del corpo stradale e delle opere d'arte - Movimenti di materie - Esecuzione dei grandi sterri e dei grandi rilevati - Consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi - Opere di presidio contro le piene dei fiumi e torrenti.

2. Costruzioni murarie del corpo stradale - Muri di sostegno - Ponti e viadotti - Fondazioni ordinarie e pneumatiche - Calcoli di resistenza - Armature - Gallerie - Tipi principali secondo le qualità dei terreni attraversati - Metodi di attacco - Perforazione ordinaria e meccanica - Ventilazione durante l'esercizio.

3. Costruzioni metalliche e in legname del corpo stradale - Ponti metallici e relativi calcoli di resistenza - Prove dei metalli in officina - Sovracarichi di prova - Prove statiche e dinamiche.

4. Chiusura delle linee, delle stazioni e dei passaggi a livello.

5. Manutenzione del corpo stradale ed opere relative - Ricostruzioni.

6. Influenza delle pendenze e delle curve sulle spese di costruzione e di esercizio delle ferrovie - Lunghezze virtuali - Confronti fra diversi tracciati concorrenti.

7. Tipi diversi del corpo stradale per ferrovie e scartamento ordinario, a semplice e doppio binario ed a scartamento ridotto - Disposizioni speciali per le ferrovie a forti pendenze - Sistemi a dentiera e funicolari.

B) Opere idrauliche.

1. Nozioni di idrografia fisica dei fiumi e del mare - Corrosioni delle sponde e delle coste - Opere di difesa.

2. Correzione e sistemazione dei torrenti e bacini montani - Imboschimenti - Briglie - Muri contenitori - Arginature.

3. Canali di irrigazione, di navigazione ed industriali - Opere d'arte relative - Edifizi di presa — Trombe - Sifoni - Conche.

4. Canalizzazione delle città - Fognature dei terreni - Bonifiche.

5. Opere marittime - Disposizione generale dei porti a seconda dei casi - Moli - Dighe - Fari - Darsene - Bacini di raddobbo - Macchine principali in uso nei porti.

6. Derivazione e distribuzione delle acque potabili.

7. Generalità sulle macchine idrovore e sulle motrici idrauliche - Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga - Ruote - Turbine.

C) Architettura.

1. Nozioni architettoniche relative alle principali costruzioni civili e rurali - Redazione dei progetti - Calcoli statici - Esecuzione delle opere - Diversi stili di architettura.

2. Scelta ed impiego dei materiali - Mattoni - Pietra da taglio - Ferro - Legname - Calci - Malte - Pozzolana - Decorazioni in cotto, cemento ed altri materiali.

3. Volte e soffitti - Solai - Pavimenti.

4. Coperture - Incavallature e centine in legno ed in ferro - Tettoie meccaniche - Pensiline.

5. Tipi più in uso di fabbricati ferroviari pel servizio viaggiatori, e pel servizio delle merci - Magazzini e tettoie - Piani caricatori - Rimesse per le locomotive e veicoli - Officine - Caselli di guardia - Garette - Forni - Pozzi - Cisterne - Accessori delle stazioni ferroviarie - Rifornitori - Fosse per locomotive - Canali di scolo - Piani caricatori del combustibile.

D) Fisica tecnica.

(*Termodinamica*).

1. Principi fondamentali della termodinamica; misura del lavoro meccanico e del calore - Principio di conservazione dell'energia.

2. Gas, vapori e loro proprietà - Macchine a gas ed a vapore - Diagrammi.

3. Differenti forme di trasmissione del calore e calcolo delle relative resistenze.

4. Combustione - Combustibili - Poteri calorifico, evaporante, irradiante - Fornelli - Gassogeni - Rigeneratori - Ricuperatori - Forni.

5. Riscaldamento e ventilazione - Caloriferi, termosifoni - - Camini, ventilatori.

(*Elettrotecnica*).

6. Definizioni - Principi dell'elettrostatica e del magnetismo - Elettrodinamica ed elettromagnetismo - Leggi di Ohm, Joule Kirchhoff, ecc.

7. Unità elettriche - Sistemi elettrostatico C. G. S. ed elettromagnetico di unità - Unità pratiche e metodi di misura delle grandezze elettriche - Strumenti di misura - Pile.

8. Dinamo a corrente continua eccitate in serie e in derivazione - Caratteristiche relative - Accumulatori, loro proprietà e calcoli di batterie per scopi determinati - Dinamo a corrente alternata semplice ed a correnti polifasiche - Relazioni fondamentali su cui si basa il calcolo delle dinamo - Avvolgimenti trifasici - Accoppiamenti dei generatori - Caratteristiche.

9. Trasmissione a distanza dell'energia elettrica con correnti continue, monofasiche e polifasiche - Effetti dell'induttanza e della capacità.

10. Distribuzione dell'energia elettrica - Trasformatori statici e rotanti - Calcolo delle condutture - Rendimenti.

11. Utilizzazione dell'energia elettrica - Motori a corrente continua - Campo magnetico rotante *Ferraris*, e motori sincroni ed asincroni - Illuminazione ad incandescenza e ad arco - Forni elettrici - Riscaldamento - Telegrafia e telefonia.

12. Trazione elettrica - Varî sistemi di trazione per rispetto sia alla natura delle correnti, sia al metodo di trasmissione dell'energia alle vetture motrici - Calcoli di massima per un impianto di trazione elettrica - Centrali - Motori - Controller - Accessorî.

E) Macchine a vapore.

1. Produzione del vapore - Caldaia - Elementi costitutivi della caldaia propriamente detta - Superficie di riscaldamento diretta ed indiretta - Caldaie tubolari - Potere vaporizzante del focolare e dei tubi - Annessi della caldaia - Cenni sommari sulle prove delle caldaie.

2. Distribuzione - Vari sistemi di distribuzione in uso con cambiamento di direzione e con espansione variabile.

3. Cilindri - Stantuffi e meccanismo.

4. Generalità sulle locomotive - Calcoli relativi alla determinazione delle varie parti in relazione ad un determinato servizio - Potere aderente - Sforzo di trazione che una data locomotiva è capace di esercitare.

F) Materiale fisso e rotabile delle strade ferrate e delle tramvie.

1. Armamento - Sistemi più in uso - Resistenza delle rotaie - Traverse - Cenni descrittivi sulle parti accessorie dell'armamento - Massicciata.

2. Deviatoi.

3. Piattaforme e ponti girevoli - Carrelli trasbordatori.

4. Apparecchi di sicurezza per le manovre degli scambi e dei segnali.

5. Segnali a distanza, dischi ed alberi semaforici - Apparecchi di controllo della posizione degli scambi e dei segnali.

6. Bilancie a ponte - Gru da pesi - Sagome di carico.

7. Veicoli ferroviari e condizioni principali a cui debbono soddisfare - Tipi di carrozze per viaggiatori - Tipi di carri per merci - Gru mobili - Carrelli di servizio.

8. Mezzi per frenare a regolare il moto dei convogli — Freni continui, a catena, elettrici e pneumatici.

9. Cenni sommari sui sistemi di trazione in uso per superare le forti pendenze - Locomotive per ferrovie a dentiera - Locomotori funicolari ecc.

G) Nozioni sulle industrie siderurgiche e meccaniche.

1. Minerali di ferro e loro trattamento - Fabbricazione della ghisa - Cenni sul metodo degli alti forni - Fabbricazione dell'acciaio; sistemi *Bessemer* e *Martin-Siemens*; acciaio di cementazione, acciaio fuso al crogiuolo; ghisa malleabile.

2. Trattamento metallurgico e fabbricazione di altri metalli specialmente usati nelle costruzioni metalliche, e composizione delle leghe principali (rame, zinco, stagno, piombo, ottone e bronzo).

3. Primo grado di lavorazione dei metalli - Fondite e getti - Forni a riverbero - Forni a cubilot - Modelli e forme - Laminazione - Trafilatura - Fucinatura - Foggiatura a stampa col maglio o martello e colla pressa.

4. Secondo grado di lavorazione dei metalli - Principali utensili, istrumenti e macchine utensili adoperati por questa lavorazione - Macchine a piallare, a tornire, a trapanare, a fare incastri, a *fraiser* - Cesoie, ecc. - Colori e vernici sui metalli.

5. Dei legnami da lavoro e segnatamente di quelli impiegati nella costruzione del materiale rotabile delle strade ferrate - Caratteri delle principali essenze - Preparazione dei legnami - Squadrature, segature, stagionatura naturale ed artificiale, incurvamenti.

6. Principali istrumenti e macchine utensili adoperate nella lavorazione dei legnami - Seghe piane - Seghe circolari - Seghe a nastro - Macchine a tornire - Torni da copiare - Torni ovali - Macchine a piallare, a fare incastri - Trapani - Macchine a forare - Unione e calettatura dei legnami - Raschiatura - Arrotatura - Pulitura - Coloritura e verniciatura dei legnami.

7. Cenni sommari sulla disposizione delle officine ferroviarie per la costruzione e riparazione del materiale - Loro suddivisione in riparti e specialità di lavoro eseguito in ciascuno di essi - Motori - Fucine - Calderai - Fonderie - Tornerie - Falegnami - Tappezzieri - Verniciatori - Attrezzisti - Montatura - Magazzini delle materie prime e del materiale - Apparecchi e meccanismi per il trasporto del materiale in officina e per le manovre occorrenti alla lavorazione.

8. Cenni sui principali lavori di riparazione alle locomotive ed ai veicoli - Grandi riparazioni - Medie e piccole riparazioni - Visite periodiche e prove di resistenza in officina.

H) Nozioni di mineralogia e geologia.

1. Principî di cristallografia - Derivazione delle principali forme cristalline dei minerali - Caratteri fisici e chimici dei minerali - Descrizione e riconoscimento dei principali minerali e delle principali roccie.

2. Stratigrafia terrestre - Caratteri e classificazione cronologica delle principali formazioni geologiche - Carte e sezioni geologiche.

3. Nozioni sulla natura geologica dei terreni in relazione alla stabilità delle linee ferroviarie che li attraversano.

4. Nozioni sui giacimenti geologici da cui derivano i principali materiali da costruzione - Graniti - Gneiss - Calcari - Arenarie - Puddinghe - Conglomerati - Argille, ecc.

I) Legislazione.

1. Legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e principali disposizioni del relativo Regolamento.

2. Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

3. Leggi e Regolamenti generali sulle materie che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici.

4 Nozioni generali sull'ordinamento del Ministero dei Lavori pubblici e del R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

5. Ordinamento del servizio ferroviario in Italia dal 1876 al 1885.

6. Sistemi di concessioni di strade ferrate adottati in Italia.

7. Concessione della costruzione e dell'esercizio di strade ferrate con o senza sovvenzione dello Stato - Concessione del solo esercizio.

8. Legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), sul riordinamento dell'esercizio ferroviario in Italia - Principali disposizioni dei contratti e capitolati approvati con detta legge.

9. Cenni sulla divisione delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula e sulla organizzazione delle Società esercenti quelle reti.

10. Legge 27 dicembre 1896 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche.

11. Tariffe - Loro approvazione.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Sabato 16 giugno 1900

Presidenza del vice presidente PALBERTI.

La seduta comincia alle 15.

PRESIDENTE invita i deputati: Nicolò Fulci, Stelluti-Scala, Lucifero, Bracci, Ceriana Mayneri e Talamo ad assumere le funzioni di segretari provvisori. (*I chiamati salgono al banco della Presidenza*).

Giuramenti.

PRESIDENTE invita a giurare i deputati che non hanno giurato nella seduta reale.

Aggio, Agnini, Albertelli, Albertoni, Alberti, Altobelli, Angiolini, Arconati, Badaloni, Barzilai, Basetti, Battelli, Berenini, Berio, Bertesi, Bonardi, Borciani, Borsani, Bosdari, Bovio, Caldesi, Calleri Giacomo, Cantalamessa, Capece Minutolo, Cappelleri, Casciani, Catanzaro, Celli, Chiesa, Chiesi, Ciccotti, Cimati, Cimorelli, Cipelli, Colajanni, Comandini, Coppino, Cornalba, Costa, Cottafavi, Credaro, Crespi, De Andreis, De Cristoforis, Del Balzo Carlo, Dell'Acqua, De Luca Paolo Anania, De Marinis, De Nobili, Di Sant'Onofrio, Engel, Falcioni, Federici, Ferraris Napoleone, Ferri, Finocchiaro-Lucio, Galimberti, Galli, Garavetti, Gatti, Gattorno, Giaccone, Gianolio, Giovanelli, Girardini, Gorio, Lagasi,

Laudisi, Lazzaro, Lo Re, Lucca, Luzzatto Arturo, Majno, Majorana, Manzato, Marchesano, Marcora, Massa, Matteucci, Mazza, Mazzella, Mirto-Seggio, Montemartini, Monti Gustavo, Morgari, Noè, Nofri, Olivieri, Palatini, Pansini, Pantano, Panzacchi, Patrizii, Pavia, Pennati, Pescetti, Pipitone, Pizzorni, Placido, Poggi, Pozzato, Prampolini, Quintieri, Raccuini, Rampoldi, Rava, Rocca Fermo, Rubini, Ruffoni, Sacchi, Sani, Scalini, Scotti, Serristori, Severi, Sichel, Socci, Spagnoletti, Tecchio, Tizzoni, Todeschini, Torraca, Turati, Turbiglio, Valeri, Varazzani, Vendemini, Venturi Silvio, Vetroni, Vicini, Vigna, Vollaro-De Lieto, Zabeo, Zerboglio, giurano.

Votazione per la nomina del presidente.

FULCI N., segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Aggio — Agnini — Aguglia — Albertelli — Albertoni — Alessio — Aliberti — Altobelli — Angiolini — Anzani — Arconati — Arlotta — Avellone.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Balenzano — Baragiola — Barnabei — Barracco — Barzilai — Basetti — Bastogi — Battelli — Berenini — Bergamasco — Berio — Bertarelli — Bertesi — Bertetti — Bertoldi — Bertolini — Bettòlo — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Bonoris — Borciani — Borghese — Borsani — Borsarelli — Bosdari — Boselli — — Bovi — Bovio — Bracci — Branca — Brizzolesi — Broccoli — Brunetti — Brunialti — Brunicardi.

Calderoni — Caldesi — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Calvi — Cambray-Digny — Camera — Campi — Cantalamessa — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Capece Minutolo — Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Carugati — Casale — Casciani — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Castoldi — Catanzaro — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri — Cerulli — Chiappero — Chiapusso — Chiarugi — Chiesa — Chiesi — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Colonna — Colosimo — Comandini — Compagna — Compans — Contarini — Coppino — Cornalba — Corrado — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo Odoardo — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Andreis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Cristoforis — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo Carlo — Del Balzo Gerolamo — Dell'Acqua — Della Rocca — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Martino — De Nava — De Nicolò — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Seta — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Giacomo — Diligenti — Di Lorenzo — Di Lorenzo-Raeli — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Terranova — Di Trabia — Donadio — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperna — Dozzio.

Engel.

Fabri — Facta — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fede — Federici — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Ferri — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Finocchiaro Lucio — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Franchetti — Francica-Nava — Frascara — Freschi — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galletti — Galli — Gallini — Garavetti — Gatti — Gattoni — Gattorno — Gavazzi — Gavotti — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Girardini — Giuliani — Giunti — Giusso — Gorio — Grassi-Voces — Grippo — Grossi — Guerci — Guicciardini — Gussoni.

Imperiale — Indelli.

Lacava — Lagasi — Lampiasi — Laudisi — Lazzaro — Leali — Lemmi — Leone — Leonetti — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lo Re — Lovito — Lucca — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macola — Magnaghi — Majno — Majorana — Malvezzi — Mango — Manna — Mantica — Manzato — Maraini — Marazzi — Marchesano — Marcora — Maresca — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Mariotti — Marsengo-Bastia — Marzotto — Mascia — Massa — Massimini — Materi — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Mazza — Mazzella — Maziotti — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Merci — Merello — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Micheli — Mirto-Seggio — Montagna — Montemartini — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morgari — Morpurgo — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nocito — Noè — Nofri.

Olivieri — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Palatini — Pansini — Pantano — Panzacchi — Papadopoli — Pascolato — Pastore — Patrizii — Pavia — Pelle — Pennati — Perla — Pescetti — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pini — Piovene — Pipitone — Pivano — Pizzorni — Placido — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini — Prinetti — Pugliese.

Quintieri.

Raccuini — Radice — Raggio — Rampoldi — Rava — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizza — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocca Fermo — Rocco Marco — Romanin-Jacur — Romano — Ronchetti — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruffoni.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — Sani — Sanseverino — Santini — Saporito — Sapuppo-Asmundo — Scalini — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Scotti — Serra — Serristori — Severi — Sichel — Sili — Silvestri — Simeoni — Sinibaldi — Siotto — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Sormani — Soulier — Spada — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti-Staglianò — Stelluti-Scala — Stringher — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Testasecca — Ticci — Tinozzi — Tizzoni — Tcaldi — Todeschini — Torlonia — Torniellì — Torraca — Torrigiani — Tripepi Domenico — Tripepi Francesco — Turati — Turbiglio.

Ungaro.

Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Varazzani — Vendemini — Vendramini — Veneziale — Ventura Eugenio — Venturi Silvio — Vetroni — Vicini — Vienna — Vigna — Villa — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zanardelli — Zannoni — Zeppa — Zerboglio.

PRESIDENTE numera e quindi legge le schede.

Votanti	465
Niccolò Gallo	242
Giuseppe Biancheri	214
Schede bianche	9

Proclama eletto presidente l'on. Gallo.

(Applausi al centro ed a destra. Rumori a sinistra).

Votazione per la nomina dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori.

PRESIDENTE procede al sorteggio delle Commissioni di scrutinio, che risultano così composte:

Per la nomina dei vicepresidenti:

Basetti, Morgari, Sichel, Gatti, Todeschini, Malvezzi, Cantalamessa, Mazzella, Mazziotti, Maresca, Vendramini e Zeppa.

Per la nomina dei segretari:

Della Rocca, Giaccone, Materi, Alfonso Farinet, Teofilo Rossi, Romanin-Jacur, Angiolini, Pasquale Libertini, Vollaro-De Lieto, Valeri e Agnini.

Per la nomina dei questori:

Fede, Compagna, Galimberti, Ticci, Pantano, Fili-Astolfone, Turbiglio, Castiglioni, De Asarta, Nocito, Pizzorni e Chiarugi.

CERIANI-MAYNERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Aguglia — Albertelli — Albertoni — Alessio — Aliberti — Altobelli — Angiolini — Anzani — Arconati — Arlotta — Avellone.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Balenzano — Baragiola — Barnabei — Barracco — Barzilai — Basetti — Bastogi — Battelli — Berenini — Bergamasco — Berio — Bertarelli — Bertesi — Bertetti — Bertoldi — Bertolini — Bettòlo — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Bonoris — Borciani — Borghese — Borsani — Borsarelli — Bosdari — Boselli — Bovi — Bovio — Bracci — Brizzolesi — Broccoli — Brunetti — Brunialti — Brunicardi.

Calderoni — Calissi — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Calvi — Cambray-Digny — Camera — Campi — Cantalamessa — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Capece Minutolo — Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Carugati — Casale — Casciani — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Castoldi — Catanzaro — Cavagnari — Celli — Cerri — Cerulli — Chiapppero — Chiapusso — Chiarugi — Chiesa — Chiesi — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Colonna — Colosimo — Comandini — Compagna — Compans — Contarini — Coppino — Cornalba — Corrado — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Andreis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Cristoforis — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo Carlo — Del Balzo Gerolamo — Dell'Acqua — Della Rocca — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Martino — De Nicolò — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Seta — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Giacomo — Di Lorenzo — Di Lorenzo-Raeli — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Terranova — Di Trabia — Donadio — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperna — Dozzio.

Engel.

Fabri — Facta — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fede — Federici — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Ferri — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Finocchiaro Lucio — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Franchetti — Francica-Nava — Freschi — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galletti — Galli — Gallini — Garavetti — Gatti — Gattoni — Gattorno — Gavazzi — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giovanelli — Girardi — Girardini — Giuliani — Giunti — Giusso — Gorio — Grassi-Voces — Grippo — Grossi — Guerci — Guicciardini — Gussoni.

Imperiale — Indelli.

Lacava — Lagasi — Laudisi — Lazzaro — Leali — Lemmi — Leone — Leonetti — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lo Re — Lovito — Lucca — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macola — Magnaghi — Majno — Majorana — Malvezzi — Mango — Manna — Mantica — Manzato — Maraini — Marazzi — Marchesano — Marcora — Maresca — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Mariotti — Marsengo-Bastia — Marzotto — Mascia — Massa — Massimini — Materi — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Merci — Merello — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Micheli — Mirto-Seggio — Montagna — Montemartini — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morgari — Morpurgo — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nocito — Noè — Nofri.

Olivieri — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Palatini — Pansini — Pantano — Panzacchi — Papadopoli — Pascolato — Pastore — Patrizi — Pavia — Pelle — Pennati — Perla — Pescetti — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pini — Piovene — Pipitone — Pivano — Pizzorni — Placido — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini — Prinetti — Pugliese.

Quintieri.

Radice — Raggio — Rampoldi — Rava — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocca Fermo — Rocco Marco — Romanin-Jacur — Romano — Ronchetti — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — Sani — Sanseverino — Santini — Saporito — Sapuppo-Asmundo — Scalini — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Scotti — Serra — Serristori — Severi — Sichel — Sili — Silvestri — Simeoni — Sinibaldi — Siotto — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Sormani — Soulier — Spada — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Staglianò — Stelluti-Scala — Stringher — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Testasecca — Ticci — Tinozzi — Tizzoni — Toaldi — Todeschini — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi Domenico — Tripepi Francesco — Turati — Turbiglio.

Ungaro.

Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Varazzani — Vendemini — Vendramini — Veneziale — Ventura Eugenio — Vetroni — Vicini — Vienna — Vigna — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zanardelli — Zannoni — Zeppa — Zerboglio.

(Gli scrutatori procedono allo scrutinio. La seduta è sospesa alle 17.50 per essere ripresa alle 20).

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultamento delle votazioni.

Per la nomina di quattro vicepresidenti:

Votanti 453 Maggioranza 227.

Eletti: Palberti con voti 266, De Riseis 242, Torrigiani 227.

Ballottaggio fra gli onorevoli Guicciardini con voti 191 e Marcora 155.

Per la nomina di otto segretari:

Votanti 455 Maggioranza 228.

Eletti: Lucifero con voti 255, Ceriana-Mayneri 252, Bracci 251, Di Rovasenda 233.

Ballottaggio fra gli onorevoli Radice con voti 224, Fulci Nicolò 210, Del Balzo Gerolamo 208, Stelluti-Scala 185, Garavetti 155, Berenini 143, Scalini 53 e Di Scalea 32.

Per la nomina di due questori:

Votanti 452 Maggioranza 227.

Eletti: Borsarelli con voti 255 e Sola con voti 237.

Giordano-Apostoli ebbe voti 192.

Si procederà lunedì alle votazioni di ballottaggio, e quindi all'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 20.10.

DIARIO ESTERO

Si ha per telegrafo da Lubecca, 17 giugno:

È stato ieri inaugurato solennemente il canale che unisce i fiumi Elba e Trave.

L'Imperatore, rispondendo al sindaco, disse:

« Sono convinto che questo canale provocherà lo sviluppo dei traffici di Lubecca. Sono lieto che la Germania abbia assicurata la fortuna di avere un giorno una flotta tedesca. (Vivi applausi).

« Occorre che la Germania possa proteggere, coi cannoni, la sua bandiera di commercio fino alle estremità del globo (Applausi prolungati).

« Che Dio ci dia il modo di poter contribuire alla conservazione della pace del mondo mercè la nostra flotta e che riusciamo mercè lo sviluppo dei nostri canali a migliorare la circolazione nell'interno del nostro paese. »

Concluse dicendo: « Le nostre vie navigabili ci porteranno sempre fortuna. » (Applausi entusiastici).

Terminata la cerimonia l'Imperatore partì per Heligoland.

***

In risposta ad una domanda di sir Campbell-Bannerman, capo del partito liberale e del sig. J. Welton, il quale vuole sapere se il Governo inglese si è deciso finalmente ad ottenere la deposizione dell'Imperatrice vedova, il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, sig. Brodrick, ha dichiarato quanto appresso:

« L'inviato britannico, Macdonald, il 5 corr. espose allo Tsung-li-Yamen la necessità di una pronta azione energica per punire i massacratori dei missionari inglesi e per ristabilire l'ordine. Macdonald avvertì inoltre il Governo chinese ch'esso sarebbe stato ritenuto responsabile delle gravissime conseguenze che sarebbero derivate dalla sua colpevole apatia.

« Il 6 corr., il Governo inglese telegrafò a Macdonald ed all'ammiraglio Seymour di agire d'accordo con le altre Potenze e di fare tutto il possibile per proteggere i cittadini inglesi. Macdonald, dopo una conferenza da lui avuta con l'inviato russo, fu autorizzato ad appoggiare qualunque Autorità chinese la quale avesse dimostrato la seria intenzione di ristabilire e di mantenere l'ordine.

« L'inviato russo ebbe dal suo Governo l'identica autorizzazione. Dopo alcune conferenze cogli altri comandanti di navi estere, l'ammiraglio Seymour sbarcò il 9 corr. per marciare alla testa d'un distaccamento di truppe su Pechino.

« Anche a Hong-Kong furono sbarcate delle truppe, e l'incrociatore *Terrible* partirà per Taku.

« La Russia ha fatto sbarcare testè 1700 uomini. Fra le Potenze regna perfetto accordo circa il procedere da seguirsi. Si sono già presi provvedimenti per tutelare la sicurezza della vita e della proprietà degli stranieri e per rinforzare le truppe presso il Jang-tse-Kjang ».

Il sig. Mac Lean domanda se questa dichiarazione di Brodrick debba essere interpretata nel senso che fra l'Inghilterra e la Russia esista un accordo speciale diverso da quello esistente con le altre Potenze.

Brodrick risponde di non aver avuto l'intenzione di offrire adito ad una tale interpretazione.

***

La Legazione chinese a Berlino ha dichiarato al corrispondente della *Neue Freie Presse* di essere senza notizie precise dalla China. La Legazione telegrafò alcuni giorni addietro a Pechino domandando informazioni esatte circa i recenti avvenimenti, ma finora non ottenne nessuna risposta.

La Legazione si mostra alquanto scettica di fronte alle notizie sensazionali che giungono dalla Cina, ed afferma di sperare che si riuscirà a sedare presto i tumulti.

***

La Legazione del Transwaal, a Bruxelles, ha dichiarato ad un corrispondente di un giornale tedesco che i Boeri, non ostante le voci contrarie sparsesi in proposito, sono fermamente decisi di continuare la lotta contro gli Inglesi fino agli estremi. La presa di Pretoria non significare punto la fine della guerra. Il termine definitivo della lotta essere ancora molto lontano, perchè i Boeri sono esuberantemente provvisti di viveri e munizioni.

***

La domanda che la Porta aveva rivolto alle Potenze, per ottenere l'aumento del diritto di dogana da 8 a 11 per cento, è stata definitivamente respinta.

Nelle ultime conferenze degli Ambasciatori, l'incaricato d'affari della Russia ha dichiarato che il Governo russo si opponeva all'aumento dei diritti e rifiutava d'intavolare negoziati in proposito, ma che era pronto a trattare colla Porta per la conclusione di un trattato di commercio che abbia per base i diritti di dogana specifici.

Il Principe Ferdinando di Bulgaria si è rivolto personalmente al Sultano, chiedendogli d'impedire che la tariffa differenziale sia applicata alla Bulgaria come agli altri Stati balcanici. Il Sultano, il quale desidera che il Principe si rechi a Costantinopoli, prima di partire per la Russia, ha risposto favorevolmente a questa domanda del Principe.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. la Regina e S. A. R. la Principessa di Napoli intervennero ieri alla festa dei fiori fattasi all'*Hôtel de Russie* a beneficio dell'Educatorio « Principessa Elena ». La festa, allietata dalla musica del 63° Reggimento fanteria, riuscì splendida.

S. M. la Regina, a nome proprio e di S. A. R. la Principessa Elena, elargì a mezzo del conte Collegno mille lire per l'Educatorio.

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli sono partiti stamane col diretto delle ore 8,20 per Napoli.

Gli Augusti Principi alla stazione furono salutati dalle LL. EE. i Ministri, dalle Autorità e dai personaggi delle RR. Case.

Le LL. AA. RR. i Duchi d' Aosta e di Genova ripartirono ieri l'altro da Roma per le Loro ordinarie residenze.

S. A. R. il conte di Torino partì ieri mattina per Firenze.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera alle ore 21, in seduta pubblica, per proseguire nella discussione delle proposte già segnate nell'ordine del giorno e delle nuove aggiunte con l'invito di *convocazione.*

Medaglie al valor civile. — Alle ore 11 di ieri, il Sindaco di Roma procedè in Campidoglio alla distribuzione delle onorificenze per atti di valor civile.

Assistevano le Autorità, assessori e consiglieri comunali; le guardie municipali, le guardie di città ed i vigili in grande uniforme facevano servizio d'onore.

Onoranze a Re Carlo Alberto.— Ieri, una rappresentanza delle Associazioni monarchiche italiane ha deposta sul monumento a Carlo Alberto la corona di bronzo offerta per sottoscrizione fra esse iniziata.

Assistevano alla cerimonia, con circa cinquanta bandiere, molti sodalizi patriottici ed operai, le scuole, i ricreatori e gli educatori cittadini. Intervennero le Autorità prefettizia e comunale, con varî deputati e senatori; e parlò l'on. Chimirri, facendo la consegna della corona al Municipio di Roma.

Essa è opera dello scultore Allegretti, e verrà, per cura del Comune, incastonata nella base del monumento.

Congresso degli ufficiali in congedo. — Nel pomeriggio di ieri l'altro, nella sala degli Orazi e Curiazi, in Campidoglio, venne inaugurato il Congresso per la costituzione di un'Associazione nazionale per gli ufficiali in congedo di terra e di mare.

Assistevano le Autorità militari e civile e gli addetti militari stranieri.

Il Congresso fu aperto dal Sindaco di Roma, principe Colonna, con un forbito e patriottico discorso. Parlarono indi il generale de Rada e l'on. Santini, presidente del Comitato promotore. Gli oratori furono applauditissimi.

Terminata l'inaugurazione, i congressisti si recarono al Pantheon a deporre sulla tomba di Vittorio Emanuele una corona sul cui nastro era scritto: « L'Associazione degli ufficiali in congedo al Padre della patria ».

Il Congresso incominciò poi ieri nel teatro Argentina i suoi lavori, e si occupò specialmente dello Statuto sociale.

Venne nominata una Commissione per redigerlo.

La tornata si chiuse con l'invio di un dispaccio d'omaggio a S. M. il Re.

Stamane, alle ore 9, il Congresso ha proseguito nei suoi lavori ed ha approvato lo Statuto, sulle proposte della Commissione nominata ieri.

In memoria di Giovanni Nicotera. — Il monumento a Giovanni Nicotera sarà inaugurato a Napoli, il giorno 2 luglio, anniversario dello sbarco di Sapri.

La funzione sarà fatta con grande solennità e gli inviti saranno mandati dal Municipio in accordo con la presidenza dell'Associazione Universitaria.

La statua, opera di Francesco Jerace, è stata fusa nella Regia Fonderia di Napoli, molto accuratamente.

Congresso Nazionale della Previdenza. — La Commissione ordinatrice di questo Congresso, che si terrà a Milano, il 29 e 30 giugno corrente, avverte che in questa settimana e proprio da oggi al 23 provvederà all'invio delle tessere, delle relazioni e delle carte di riconoscimento per la riduzione di viaggio a tutte le 700 Società che hanno fatto regolare adesione al Congresso, pagando la rispettiva quota.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 corrente, potranno riceversi anche oltre questo termine, ma in tal caso la Commissione non risponde dell'esatta spedizione di tutte le carte occorrenti.

L'inaugurazione del Congresso avrà luogo improrogabilmente alla mattina del 29 corrente alle ore 10.

Feste dantesche. — Alle ore 10 di ieri, a Firenze, nel salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, è stato solennemente celebrato il sesto centenario del Priorato di Dante e della fondazione di Palazzo Vecchio, a cura di due Comitati, costituitisi sotto il patronato del Sindaco di Firenze, marchese Torrigiani.

L'immenso salone, artisticamente decorato, ornato all'intorno dalle bandiere donate dai Comuni d'Italia al Comune di Firenze nell'occasione del centenario di Dante, celebrato nel 1865, presentava un aspetto stupendo.

Assistevano alla solenne cerimonia, il Sindaco, il Prefetto, la Giunta ed il Consiglio comunale, molti Sindaci di Comuni della Provincia e delle città vicine, le Autorità militari, la Magistratura, le Autorità scolastiche, le rappresentanze delle Società Dantesca e Dante Alighieri e di moltissime Associazioni di Firenze e della Provincia, le notabilità cittadine e numerosi invitati, cui era assegnato un recinto apposito, rimanendo la maggior parte del salone aperta al pubblico, avendo la cerimonia un carattere specialmente popolare

I pompieri e le guardie municipali facevano il servizio d'onore lungo lo scalone, adorno di piante.

Il prof. Isidoro Del Lungo, vice-presidente della Società Dantesca e Dante Alighieri, lesse un elevato discorso commemorativo, rievocando la storia dei tempi del Priorato di Dante e della fondazione di Palazzo Vecchio.

L'oratore fu vivamente e ripetutamente applaudito.

La città è animatissima. Gli antichi palazzi privati o appartenenti a pubbliche Amministrazioni hanno esposto le antiche bandiere delle Corporazioni delle Arti di Firenze.

Croce rossa italiana. — In occasione delle prossime manovre di campagna, la Croce Rossa mobiliterà 6 ospedali da campo, di 50 letti ciascuno, in altrettanti corpi d'armata. Di più, istituirà un treno ospedale a servizio delle truppe che manovreranno nel Mezzogiorno.

Commercio italo-francese. — La Camera di commercio italiana in Parigi informa che il valore delle merci italiane entrate in Francia, dal 1° gennaio al 31 maggio 1900, risultò di Fr. 70,172,000 (compresi Fr. 13,441,000 in sete), ed il valore delle merci spedite dalla Francia in Italia di Fr. 69,025,000 (compresi Fr. 21,129,000 in sete).

Dal confronto fatto col medesimo periodo del 1899, risulta una minore importazione di merci italiane in Francia per Fr. 443,000 ed una minore esportazione francese per l'Italia di Fr. 10,168,000 (commercio speciale, metalli preziosi non compresi).

Commercio d'importazione ed esportazione. — Il valore delle merci importate nei primi cinque mesi del 1900 ammontò a lire 653,700,527; quello delle merci esportate a lire 576,225,327.

Il primo presenta un aumento di lire 22,948,093; il secondo un aumento di lire 847,442 sullo stesso periodo dell'anno 1899.

Presentano le differenze più salienti fra un anno e l'altro: all'importazione, i metalli e le macchine, con un aumento di 20 milioni; all'esportazione, l'olio d'oliva o la seta semplice con diminuzioni, rispettivamente, di 15 e di 9 milioni, la seta torta e i manufatti serici con aumenti rispettivamente, di 13 e di 11 milioni di lire.

Sul valore totale delle importazioni la categoria della seta fi-

gura con 64 milioni, di cui 24 di seta asiatica, 5 di seta europea, 30 di altre materie seriche greggie e 8 di manufatti.

Questa categoria ha all'esportazione un valore di 215 milioni, di cui 163 di seta tratta, 13 di altre materie seriche greggie e 34 di manifatture seriche.

Marina militare. — La R. nave *Eridano* passerà in armamento B a Napoli al comando del capitano di fregata cav. Sardini Giuseppe.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Bisagno*, della N. G. I., e *König*, della D. O. A. L., partirono il primo da Bombay per Singapore ed il secondo da Lisbona per Napoli d'onde ripartirà il 21 corrente per l'Africa del Sud ed il Transwaal.

ESTERO

La vendemmia nell'Argentina. — Sulla fine del marzo u. s. terminò la vendemmia in Mendoza e San Juan, le due principali provincie vinicole della Reppubblica Argentina, e, secondo le informazioni che la Camera di Commercio italiana in Buenos Ayres s'è procurate, il raccolto sarebbe inferiore dal 25 al 30 0[0 a quello dell'anno scorso.

Questa differenza è dovuta alle brinate e alle grandinate cadute specialmente in Mendoza.

Il prezzo delle uve (malbec, pinaud, cabernet, semillon), oscilla fra pesos 3,80 a pesos 4,00 moneta cartacea, per 43 chlogr.; questi prezzi superano d'un 20 0[0 circa quelli della vendemmia anteriore, per cui è logico supporre che i vini argentini avranno quest'anno un prezzo più elevato dell'attuale.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 18. — Il *Wolff Bureau* ha da Tien-Tsin, 15 corr: La colonia estera è sufficientemente protetta nella città chinese.

Alcune bande di *Boxers* incendiarono tre cappelle e spargono il terrore fra i Chinesi. Tra Tien-Tsin e Lang-Fang due ponti ferroviari furono resi impraticabili dai *Boxers*. Un treno di ingegneri è partito per riattivare la ferrovia. La distruzione della linea ferroviaria presso Lang-Fang ha impedito l'avanzata delle truppe estere. Nel frattempo truppe tedesche, per via terrestre, proseguirono verso Pechino.

Si dice che il Tsung-li-Yamen permetta l'entrata di 1200 soldati europei in Pechino.

LONDRA, 16. — Un dispaccio da Shanghai annunzia che notizie colà giunte la scorsa notte da Tien-Tsin riferiscono che sono scoppiati incendi nella parte orientale della città. Tre chiese inglesi ed americane e numerose abitazioni appartenenti a stranieri sono rimaste bruciate.

Il treno che portava viveri e munizioni al distaccamento di truppe internazionali è ritornato indietro senza aver potuto raggiungere Lang-Fang.

TSIEN-TAU, 16. — È giunto il vapore *Köln* del Lloyd colle truppe tedesche pel cambio della guarnigione.

SOFIA, 16. — Essendosi opposti gli abitanti del villaggio di Durankulak (distretto di Varna) agli agenti delle imposte che procedevano alla compilazione dei ruoli per la Decima, fu inviato colà uno squadrone di cavalleria.

Gli abitanti spararono contro lo squadrone, uccidendo due ufficiali che lo comandavano.

Lo squadrone aprì allora il fuoco contro i rivoltosi, una trentina dei quali rimasero feriti.

Gli abitanti fuggirono.

L'ordine venne ristabilito. Sarà proclamato lo stato d'assedio nei distretti di Varna e di Sciumla.

PARIGI, 16. — Un *tramway* ha deviato nell'Avenue del Trocadero.

Vi sono un morto e 13 feriti.

LONDRA, 16. — Il maresciallo lord Roberts telegrafa che il colonnello Baden-Powell occupò il 14 corr. Rustenburg.

Si crede che l'esercito di Botha si sia ritirato a Middelburg.

PARIGI, 17. — Nel Congresso degli *Afrikanders* venne dato lettura della lettera colla quale Schreiner spiega i motivi dello sue dimissioni da Primo Ministro.

Il Congresso ha approvato una mozione, colla quale esprime ringraziamenti a Schreiner per l'opera sua, pur approvando la condotta degli altri Ministri che si opposero al progetto di Schreiner contro i coloni insorti.

VIENNA, 17. — La *Politische Correspondenz* reca: Il Governo giapponese informò i suoi rappresentanti all'estero di avere ordinato preventivamente l'invio di mille soldati a Tien-Tsin.

Questa spedizione, fatta d'accordo colle Potenze, tende a proteggere i sudditi giapponesi e gli altri stranieri che si trovano in pericolo in seguito agli ultimi avvenimenti nella China settentrionale.

WASHINGTON, 17. — Si assicura che nella discussione fra le Potenze interessate negli affari chinesi, la Francia abbia insistito specialmente pel mantenimento dell'equilibrio attuale nell'Estremo Oriente, dichiarando essere soprattutto suo desiderio di mantenere l'unione delle Potenze.

SOFIA, 17. — In seguito ai disordini commessi dai contadini, lo stato d'assedio è stato proclamato nei distretti di Varna e di Sciumla.

BERLINO, 17. — Il *Wolff Bureau* annunzia: « Il Governo tedesco avendo chiesto notizie al Console tedesco a Ce-Fu, questi telegrafò stamane che, secondo le ultime informazioni portate ieri a Ce-Fu dai vapori, nulla si sa circa la distruzion delle sedi delle Legazioni estere a Pechino nè dell'assassinio del Ministro tedesco ».

Il *Wolff Bureau* ha da Ta-Ku in data di ieri: « Il Comando del contingente tedesco telegrafò il 13 corrente da Lang-Fang che la sua marcia era stata arrestata per parecchi giorni dovendosi riparare la ferrovia.

« Il contingente tedesco non subì alcuna perdita.

« Un corriere del Ministro degli Stati-Uniti riferì la notizia che le truppe chinesi erano concentrate dinanzi a Pechino per arrestare l'avanzata delle truppe europee ».

BERLINO, 17. — Il *Wolf Bureau* ha da Londra: « Si assicura da fonte degna di fede che notizie giunte da Tien-Tsin annunziano che i *Boxers* entrarono in Pechino la sera del 13 corrente, demolirono vari edifici delle Missioni ed attaccarono le sedi delle Legazioni. L'attacco però venne respinto principalmente mercè i cannoni *Maxim*.

« Ciò che si sa è che finora nessun europeo è stato ucciso. L'attitudine delle truppe chinesi di fronte ai *Boxers* è incerta ».

PIETROBURGO, 17. — L'*Agenzia Russa* dice: Si telegrafa da Kalgan (via Kiachta) che qualsiasi comunicazione tra Kalgan e Kiachta è interrotta. Grande disordine domina a Kalgan. I missionari sono stati attaccati. La situazione è grave, mancandovi la protezione.

LONDRA, 17. — È avvenuto uno scontro ferroviario presso Slough.

Vi sono 4 morti e 60 feriti.

SHANGHAI, 17 — Secondo informazioni da fonte estera, 10,000 soldati chinesi che si trovavano fuori di Pechino, si sono sbandati e si uniti ai *Boxers*.

PARIGI, 17. — È morto il dottore Mayenfisch, oriundo di Zurigo, che rimase ferito ieri nel deviamento del tram sull'*Avenue* del Trocadero.

PARIGI, 17 — Il Re di Svezia è partito stanotte.

Il Presidente della Repubblica, Loubet, si recò a salutarlo alla stazione.

PARIGI, 17. — Vi furono, iersera, disordini all'uscita dal banchetto dei nazionalisti.

Un individuo fu ferito al braccio da un colpo di rivoltella. Il consigliere municipale Dubuc ebbe una coltellata ad un fianco; però la sua ferita è insignificante.

PARIGI, 17. — Tre feriti in seguito al deviamento del *tram* del Trocadero sono in stato disperato.

PARIGI, 17. — Un telegramma del Console francese a Hong-Kong, ricevuto oggi, non accenna affatto all'assassinio del Ministro di Germania ed alla distruzione delle Legazioni estere a Pechino.

Un telegramma del Console francese a Tien-Tsin dice che i distaccamenti europei diretti su Pechino avanzano molto lentamente e che i ribelli incendiarono gli Stabilimenti protestanti della città chinese.

Truppe sono spedite dal Tonkino e dalla Francia su Tien-Tsin.

Il Ministro della Marina, Lanessan, ha ordinato l'armamento immediato di varî incrociatori per rinforzare la squadra dell'ammiraglio Courrejolles.

SHANGHAI, 17. — Le Banche di Shanghai realizzano i loro crediti. Le Banche locali di Ching-Kiang si chiusero ieri.

Grande eccitazione regna nell'Yang-Tsè.

HONG-KONG, 17. — Disordini sono scoppiati a Bunchau, 5000 ribelli si trovano a Kuei-Tcheu. La Prefettura attende rinforzi. Distaccamenti di truppe sono partiti da Canton per Kuei-Tcheu.

LONDRA, 18. — Il *Times* ha da Pechino: Parecchi edificî furono incendiati il 13 corrente. Centinaia di cristiani-indigeni sono stati massacrati.

Il *Morning Post* ha da Pechino in data del 12 corrente: Regna anarchia. Il Ministro tedesco è stato imprigionato.

Il *Daily Express* ha da Shanghai: Settemila russi con dodici mitragliatrici sono partiti per Tien-Tsin, diretti a Pechino.

Truppe chinesi delle provincie meridionali ricevettero ordine di partire per Pechino.

Si dice che vi fu un combattimento a Ta-Ku, ovvero nei dintorni e che gli stranieri occuparono i forti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 17 giugno 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri. . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 760,6.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . 49.

Vento a mezzodì. . . . . WSW debole.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . . { Massimo 27°,6. / Minimo 16°,1.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0.0.

Li 17 giugno 1900.

In Europa pressione massima sulla Baviera a 768; minima sulla Russia centr. a 756.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di circa 1 mm. sulla Sardegna, stazionario altrove; temperatura irregolarmente variata; temporali nel Veneto, Emilia, Marche, Umbria, Abruzzo e Calabria.

Stamane: cielo in massima parte sereno; venti deboli prevalentemente del 4° quadrante.

Barometro livellato intorno a 764.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali sull'alta Italia, varî altrove; cielo generalmente sereno; alcuni temporali al Nord e Centro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 17 giugno 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 6	17 6
Genova	sereno	calmo	24 3	18 1
Massa e Carrara	sereno	calmo	22 8	17 2
Cuneo	sereno	—	28 1	17 8
Torino	sereno	—	28 2	20 2
Alessandria	sereno	—	30 3	19 0
Novara	sereno	—	30 4	17 6
Domodossola	1/4 coperto	—	31 2	13 6
Pavia	1/4 coperto	—	32 6	14 9
Milano	sereno	—	32 3	18 9
Sondrio	sereno	—	30 6	17 5
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	sereno	—	31 0	19 0
Cremona	sereno	—	32 3	19 6
Mantova	sereno	—	28 0	20 0
Verona	sereno	—	29 2	18 8
Belluno	1/2 coperto	—	26 9	15 3
Udine	1/4 coperto	—	26 4	16 6
Treviso	sereno	—	28 1	19 0
Venezia	sereno	calmo	26 8	20 1
Padova	sereno	—	27 6	17 6
Rovigo	sereno	—	30 2	16 6
Piacenza	sereno	—	29 3	17 4
Parma	sereno	—	30 3	19 7
Reggio nell'Emil.	sereno	—	30 2	19 2
Modena	1/4 coperto	—	29 9	18 3
Ferrara	sereno	—	29 0	18 2
Bologna	sereno	—	29 9	18 9
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	28 2	19 0
Pesaro	sereno	calmo	28 2	19 4
Ancona	1/4 coperto	calmo	28 6	21 2
Urbino	1/4 coperto	—	27 1	16 3
Macerata	sereno	—	27 8	20 0
Ascoli Piceno	sereno	—	26 5	18 0
Perugia	1/2 coperto	—	27 6	16 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	1/4 coperto	—	27 8	1 72
Pisa	sereno	—	26 0	14 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	25 5	17 3
Firenze	sereno	—	23 8	16 0
Arezzo	sereno	—	29 2	14 9
Siena	sereno	—	26 6	14 8
Grosseto	1/4 coperto	—	28 1	15 1
Roma	nebbioso	—	27 8	16 1
Teramo	sereno	—	27 4	17 8
Chieti	sereno	—	21 0	15 0
Aquila	1/4 coperto	—	24 8	13 5
Agnone	sereno	—	23 2	14 8
Foggia	sereno	—	28 8	17 0
Bari	sereno	calmo	24 3	17 0
Lecce	sereno	—	26 4	15 7
Caserta	1/4 coperto	—	27 8	16 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	25 4	18 9
Benevento	1/2 coperto	—	24 7	15 0
Avellino	sereno	—	25 2	15 0
Caggiano	1/4 coperto	—	22 0	14 0
Potenza	sereno	—	20 9	13 7
Cosenza	sereno	—	27 0	17 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	19 2	10 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	23 0	18 0
Trapani	sereno	calmo	23 2	19 5
Palermo	sereno	calmo	25 9	15 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	16 4
Messina	sereno	calmo	25 2	20 5
Catania	sereno	calmo	24 7	18 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	26 2	19 5
Cagliari	sereno	mosso	30 0	17 5
Sassari	1/2 coperto	—	25 4	15 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile*.